

COMMISSIONE VII

DIFESA

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRÌ

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (<i>Approvata dal Senato</i>) (1247);	
FRACANZANI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (127);	
MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (488);	
SERVADEI ed altri: Riconoscimento della obiezione di coscienza (616);	
ANDERLINI: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1119) . .	71
PRESIDENTE	71, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 104
ANDERLINI	76, 81, 103, 104
BANDIERA	80, 86, 88, 89, 92, 94, 98, 102, 103
BOLDRINI	97, 103
CERVONE	75, 84, 104
DE LORENZO	98
DE MEO, <i>Relatore</i>	74, 81, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 96
FRACANZANI	79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 103
GUADALUPI	75, 92, 99, 103
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	74, 76, 82, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 102, 103
LIZZERO	85, 88

	PAG.
LUCCHESI	101
NAHOUM	90, 91
ORLANDO	91, 98
RAUTI	75
VALENSISE	75, 80
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	104

La seduta comincia alle 10.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bubbico, Frau, Magliano, Mancini Giacomo, Niccolai Giuseppe e Savoldi, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Erminero, Becciu, Reggiani, Servadei, Valensise e Magnani Noya Maria.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Marcora ed altri (*Approvata dal Senato*) n. 1247; Fracanzani ed altri n. 127; Martini Maria Eletta ed altri n. 488; Servadei ed altri n. 616; Anderlini n. 1119 concernenti il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

Marcora ed altri n. 1247, già approvata dal Senato, e dei deputati Fracanzani ed altri n. 127; Martini Maria Eletta ed altri n. 488; Servadei ed altri n. 616; Anderlini n. 1119 concernenti il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Comunico che la I Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento. Anche la IV Commissione Giustizia ha inviato parere favorevole su questo provvedimento, accompagnandolo però con le seguenti osservazioni:

« Il Comitato permanente per i pareri della IV Commissione (Giustizia), esaminato le proposte di legge nn. 1247, 127, 488, 616 e 1119, osserva preliminarmente che esse appaiono ricomprese nella competenza primaria della Commissione stessa. Rinuncia per altro, al solo fine di non prolungare l'*iter* del provvedimento, a rivendicare la propria competenza, e passa a considerare il merito dei progetti di legge, osservando quanto segue:

1) la proposta di legge Marcora ed altri, approvata dal Senato della Repubblica il 30 novembre 1972 si intitola "norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza" ma in realtà si limita ad affrontare il minore, se pur rilevante problema del soddisfacimento dell' "obbligo del servizio militare" da parte di chi "sia contrario in ogni circostanza all'uso personale delle armi".

Non è certo necessario un dettagliato richiamo delle note e dibattute teoriche in materia per rilevare come ci si trovi di fronte ad una normativa che non regola l' "istituto" della obiezione di coscienza ma si appaga di alcuni rimedi alla situazione, non corrispondente né all'equità né al maturarsi della coscienza civile, in cui si trovano attualmente gli "obiettori".

Spetta ad ogni modo alla Commissione di merito valutare l'adeguatezza (e la sufficienza dell'ambito di applicazione) della normativa proposta;

2) la proposta di legge presenta ulteriori lacune ed imprecisioni; in particolare:

a) l'articolo 3, se pur migliorato rispetto a formulazioni che instauravano un inammissibile vaglio amministrativo delle convinzioni individuali, per accertarne la conformità, come previsto all'articolo 1, ad una "concezione generale di vita basata su profondi convincimenti", conserva il preoccupante richiamo alla "sincerità" dei motivi addotti dall'obiettole;

b) vi è un grave scoordinamento fra l'articolo 3 e l'articolo 4 che affida alla Commissione l'accertamento della "validità" dei motivi; sono certo adempimenti diversi su un piano giuridico "il valutare (ovviamente su base obiettiva) la validità" ed il sindacare, intuitivamente ed induttivamente con assoluto discrezionale arbitrio (manca ogni prefissione di criteri discretivi) la "sincerità".

A meno di ritenere, e sembrerebbe assurdo, che il ministro possa emettere il decreto dopo un vaglio più incidente e penetrante di quello effettuato dalla commissione per esprimere il parere, ci si trova di fronte, con evidenti discrasie ad un testo legislativo che in due diversi articoli esprime lo stesso concetto con espressioni contraddittorie, usate come se fossero equipollenti;

c) carente è tutta la disciplina degli articoli 2, 3, 4 da cui non è possibile evincere con certezza:

1) se il parere della Commissione sia obbligatorio ma non vincolante;

2) se verificandosi l'ipotesi *sub* 1 il ministro debba motivare il dissenso dal parere;

3) se il decreto ministeriale sia impugnabile nelle forme ordinarie, considerate le perplessità derivanti dalla laconicità della norma e dalle difformi opinioni emerse davanti all'altro ramo del Parlamento;

d) al secondo comma dell'articolo 5 occorre prefissare un termine, essendo altrimenti la norma superflua;

e) la lettera b) dell'articolo 6, col generico riferimento a « gravi mancanze disciplinari », attribuisce poteri eccessivamente discrezionali alle autorità alle cui dipendenze viene prestato servizio;

f) egualmente lacunoso è l'articolo 8, se pur migliorato - ne va dato atto - rispetto a proposte di legge precedenti.

La distinzione fra fatti, costituenti reato, commessi in tempo di pace e quelli commessi in tempo di guerra è evanescente e può essere ricavata solo in via interpretativa, lasciando incertezze sulla applicabilità della concreta sanzione penale. Affermare al primo comma che si prescinde dalla ipotesi che « il fatto costituisca più grave reato » è o insufficiente o eccessivo; con tale formula o si deroga contemporaneamente al codice militare di pace ed a quello di guerra o non si deroga a nessuno dei due (ed in tale caso il secondo comma, con l'espresso riferimento al « tempo di pace » diviene contraddittorio);

g) l'articolo 12, pur corrispondendo ad esigenze profondamente sentite, crea proble-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

mi di costituzionalità. Ci si trova di fronte infatti ad una forma anomala di indulto legata ad una decisione amministrativa (accettazione della domanda) che la Corte in altra materia (fiscale) ha giudicato incompatibile con la norma costituzionale.

Ben diversa sarebbe invece la situazione se gli effetti della condanna penale cessassero in relazione alla entrata in vigore della legge (così come previsto da altre proposte di legge).

La diversa formula, che questo Comitato consiglia, è la pura e semplice applicazione del principio generale della non punibilità ulteriore di fatti non costituenti più reato in forza di *jus superveniens*; essa non sarebbe fonte di alcun abuso in quanto sarebbe sempre possibile il promovimento *ex novo* della azione penale nei confronti di chi rifiutasse di adempiere gli obblighi militari in difetto di accoglimento della domanda o non prestasse il servizio alternativo.

Alla luce di tali rilievi il Comitato espressamente condiziona il parere favorevole alla proposta di legge n. 1247:

a) ad una modifica dell'articolo 3 con sostituzione del richiamo alla "sincerità" con quello alla "validità" (parola già usata all'articolo 4);

b) ad una più coerente e sistematica disciplina delle procedure previste agli articoli 2, 3, 4 con esatta configurazione della natura del decreto ministeriale;

c) alla fissazione di criteri che limitino l'apparente assoluta discrezionalità della decisione ministeriale prevista nell'articolo 3;

d) alla sostituzione del secondo comma dell'articolo 5 con il seguente: "il Governo della Repubblica emana le norme regolamentari di attuazione della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima";

e) alla fissazione di criteri che limitino l'eccessiva discrezionalità del provvedimento ministeriale, previsto nell'articolo 6, adottato a seguito di "gravi mancanze disciplinari";

f) ad una più corretta formulazione giuridica dell'articolo 8;

g) alla eliminazione degli aspetti di incostituzionalità che affiorano nell'articolo 12.

Il Comitato osserva altresì in relazione agli altri progetti di legge:

1) la proposta di legge Servadei ed altri n. 616 è soggetta ai rilievi di cui sopra e per di più apre la strada a pericolosi abusi, ipotizzando un tipo di servizio alternativo

che, salvo la teorica previsione dell'articolo 13, non appare certo più gravoso;

2) le proposte di legge Anderlini numero 1119, Fracanzani n. 127, Martini Maria Eletta n. 488 appaiono apprezzabili nel proposito di affrontare con completezza e globalmente il problema della obiezione di coscienza, escludendo sindacati esterni sulle convinzioni etiche dei singoli (e reprimendo, nel caso della proposta di legge n. 488, abusi, sempre possibili, in modo adeguato e non illiberale con alternativa di un servizio più oneroso).

Destano però esse pure perplessità:

a) nelle proposte di legge Anderlini e Fracanzani viene configurato un diritto soggettivo alla obiezione e in un caso addirittura uno *status* di obiettore di dubbia costituzionalità in rapporto all'articolo 52 della Costituzione. Tale *status* non è definito in rigorosi termini giuridici ed anche il "diritto" è più enunciato che disciplinato. Alcune norme delle proposte di legge sono, per di più, in contrasto con l'affermazione dell'articolo 1 di cui manca inoltre ogni tutela giurisdizionale talché appare più enunciazione astratta che norma giuridica;

b) le proposte di legge Anderlini, Fracanzani e Martini Maria Eletta prevedono una "utilizzazione" doppia del tempo di carcerazione a scomputo del periodo di servizio che sembra per lo meno incongrua.

Anche per tali proposte di legge il parere favorevole è quindi espressamente subordinato alla rettifica delle anomalie segnalate ».

Nella scorsa seduta, con le repliche del Relatore e del Governo era stata chiusa la discussione sulle linee generali dei provvedimenti in esame.

Gli onorevoli Valensise, Rauti e Maina hanno presentato il seguente ordine del giorno di non passaggio agli articoli:

« La Commissione,

ritenuta contraria ai principi della Costituzione e agli interessi generali della Nazione la proposta di legge n. 1247 e le proposte abbinate, recanti norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, delibera di non passare all'esame degli articoli ».

Tale ordine del giorno poiché è stato presentato dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, a norma del secondo comma dell'articolo 84 del Regolamento non può essere illustrato. Qual è il parere del Relatore e del Governo su di esso ?

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

DE MEO, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione di quest'ordine del giorno.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo al parere espresso dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Valensise ed altri di non passaggio agli articoli.

(È respinto).

Rifacendomi alla richiesta avanzata dal Relatore in una precedente seduta, propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge dei Senatori Marcora ed altri, già approvata dal Senato, n. 1247.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1247. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

L'onorevole Anderlini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il cittadino che, per ragioni di coscienza, si oppone alla guerra e all'uso delle armi, anche a fini difensivi, ha il diritto di essere esonerato dal servizio militare e ha il dovere di prestare un servizio civile alternativo ».

Gli onorevoli Fracanzani e Cabras hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Al cittadino che si oppone, in base a propri convincimenti, alla guerra anche a scopo difensivo, sono riconosciuti il diritto all'esonero dalla prestazione del servizio militare e la qualifica di obiettore di coscienza.

L'obiettore di coscienza, così esonerato dalla prestazione del servizio militare, dovrà svolgere un servizio civile alternativo, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge ».

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

Gli onorevoli Rauti, Nicolai Giuseppe, De Lorenzo Giovanni e Valensise hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma dell'articolo 1 le parole:

« di cui sia stata fatta manifesta professione mediante un comportamento costante ed inequivoco ».

Gli onorevoli Nicolai Giuseppe, Rauti, De Lorenzo Giovanni, Valensise e Saccucci hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al terzo comma dell'articolo 1 le parole:

« o abbiano avuto occasione, per qualsiasi motivo, di fare uso di armi proprie ed improprie o abbiano comunque dato prova di una personalità aggressiva, incompatibile con le esigenze etiche rappresentate ».

Comunico che gli onorevoli Valensise, Rauti e Maina mi hanno fatto testé pervenire una proposta di sospensiva, a norma dell'articolo 40 del Regolamento. Essa è così formulata:

« La Commissione,

udite le dichiarazioni del Governo circa la mancanza di dati precisi sul numero dei probabili obiettori di coscienza, per l'assenza di ogni indagine in merito, sospende l'esame della proposta di legge n. 1247, invitando il Governo a presentare entro il 31 dicembre 1972 un suo documentato parere al riguardo ».

A norma del terzo comma del citato articolo 40 del Regolamento, hanno facoltà di parlare due deputati contro e due a favore della proposta in questione.

VALENSISE. Il nostro gruppo ha deciso di presentare una proposta di sospensiva in seguito alle dichiarazioni rese ieri dal rappresentante del Governo in merito allo scarso numero di informazioni di cui disponiamo circa l'ampiezza del fenomeno dell'obiezione di coscienza. Noi riteniamo, invece, che i dati numerici relativi alla questione in esame possano essere forniti, in via indicativa, dal Governo il quale dispone dei mezzi di indagine applicabili al caso in esame. Siamo dell'avviso che la Camera debba essere informata su questo aspetto del problema: se, infatti, il fenomeno dovesse essere dilagante, allora la proposta di legge in esame, trasformata in legge dello Stato, potrebbe se non travolgere, compromettere determinate operazioni connesse con il servizio di leva. Qualora, invece, il fenomeno dovesse risultare contenuto, il testo potrebbe essere valutato in maniera diversa. Pertanto, a nostro giudizio, la questione sospensiva che abbiamo sollevato dovrebbe essere considerata dai colleghi con attenzione proprio per l'esigenza, certamente da tutti sentita, di deliberare *ex informata conscientia*. Annunciamo infine che, in relazione alle dimensioni del fenomeno, noi eventualmente potremmo proporre alcune modifiche alla proposta di legge Marcora ed altri.

CERVONE. Mi sembra che le argomentazioni addotte dal collega a sostegno della richiesta del suo gruppo non siano sufficienti e se mi è permesso il termine — alquanto ridicolo e pretestuose. Noi ci accingiamo a varare una legge proprio *ex informata conscientia*, cioè tenendo presente la attuale portata del fenomeno dell'obiezione di coscienza anche se, ovviamente, non siamo in grado di prevedere le situazioni che nel futuro si potranno determinare. Mi dichiaro quindi contrario all'accoglimento della proposta di sospensiva.

GUADALUPI. La richiesta di sospensiva testé avanzata mi meraviglierebbe se non conoscessi i motivi politici di fondo che la ispirano. Sono stupito soprattutto per la scarsa serietà delle motivazioni che la sorreggono, poiché l'elemento quantitativo non ha mai avuto un'importanza tale da costituire il presupposto ideologico sul quale la proposta di legge avrebbe dovuto essere basata. Sarebbe stato meglio, comunque, che i presentatori di que-

sta richiesta eversiva, che tenderebbe ad evitare l'approvazione anche della modesta proposta di legge in esame, avessero letto gli atti parlamentari al fine di prendere nota di alcuni dati certi presentati lo scorso anno al Senato quando il fenomeno — che a mio avviso non può essere considerato sotto l'aspetto quantitativo — era così inquadrato: dal 30 settembre 1946 al 20 luglio 1971, in Italia si sono verificati 529 casi di obiezione di coscienza, di cui 467 sollevati da appartenenti alla setta dei testimoni di Geova. Non mi pare che questi dati abbiano bisogno di alcun commento, in quanto essi — pur potendo essere interpretati in maniera malevola e capziosa (a meno che non si parta dal presupposto che si possa divenire facilmente obiettori di coscienza) — dimostrano l'inutilità della indagine sollecitata dai colleghi della destra. Sono quindi d'accordo con il collega Cervone e con il gruppo democristiano nel respingere questa richiesta che, peraltro, avrebbe dovuto essere presentata all'inizio del dibattito per sgomberare il campo da molte ipotesi negative.

RAUTI. Con il rispetto dovuto ai colleghi, mi sembrano pretestuose e ridicole le motivazioni con cui non si vuole prendere in considerazione la nostra proposta. Mi limiterò ad esporre due osservazioni. I dati citati da alcuni colleghi non hanno alcun valore, in quanto essi illustrano numericamente un fenomeno circoscritto: l'obiezione di coscienza, infatti, era ed è ancora in questo momento, un reato. Gli stessi presentatori della proposta in esame hanno fatto notare che i dati in nostro possesso debbono essere considerati come simbolicamente rappresentativi di un più vasto stato di animo: se dunque stiamo per rendere lecita una posizione che ancora oggi non è lecita, non possiamo evidentemente rifarci a dati precedenti.

Non è poi neanche esatto affermare che l'elemento quantitativo non ha alcuna importanza agli effetti dell'analisi delle conseguenze che il testo in esame, se approvato, potrebbe comportare. Infatti, siamo di fronte ad uno sbarramento costituzionale il quale proibisce il ricorso ad un esercito di mestiere. Ora, chi è in grado di prevedere l'ampiezza di tale fenomeno? Se, per ipotesi, centomila giovani si dichiarassero obiettori di coscienza, metterebbero evidentemente in crisi il servizio di leva e le strutture militari del nostro paese, la cui legislazione non prevede neanche la possibilità di una prestazione esclusivamente professionale. La nostra richiesta, quindi, concernente la discussione del margine di incidenza

della proposta in esame nell'assoluta mancanza di elementi di valutazione (mancanza che lo stesso rappresentante del Governo ha oggi professato) è seria e pertanto meritevole di attenta considerazione.

PRESIDENTE. Il Relatore ha qualcosa da osservare ?

DE MEO, Relatore. Sì, sul piano tecnico. Io non entro nel merito per dare un giudizio politico sui motivi della richiesta della sospensiva. La risposta è nell'articolo 1 della legge, che dice: « Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari... ». Quindi, nessun accertamento si può fare se non quando gli obbligati alla leva fanno la loro dichiarazione: se sono o non sono obiettori di coscienza. Una indagine preliminare è assolutamente impossibile. A meno che noi non vogliamo stabilire un *referendum* tra i giovani, che dichiarino se sono favorevoli o contrari. Ma mi pare una cosa veramente strana, dal punto di vista tecnico-procedurale. Perciò io sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il Governo è contrario perché è evidente la pretestuosità della proposta. Voglio soltanto, a completamento di quello che già autorevolmente ha detto l'onorevole Guadalupi, aggiungere che fino al 10 novembre 1972, secondo i dati ultimi, il numero è di 706. Questo proprio per una maggiore documentazione e affinché possa restare agli atti della Commissione.

Per il resto, credo di non dovermi dilungare, dopo quello che è stato detto sia dall'onorevole Cervone, sia dall'onorevole Guadalupi, sia dal Relatore De Meo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta sospensiva degli onorevoli Valensise, Rauti e De Lorenzo.

(È respinta).

Passiamo ora all'illustrazione degli emendamenti, cominciando da quelli all'articolo 1.

Il primo emendamento è quello presentato dall'onorevole Anderlini, di cui ho già dato lettura.

ANDERLINI. Ho avuto già modo di parlare di questo mio emendamento nel corso dell'intervento che ho fatto in sede di discussione generale, e mi pare di aver già detto come, a mio giudizio, il punto decisivo della

legge sia proprio l'articolo 1. Perché, o noi stabiliamo con chiarezza, nell'articolo 1, alcuni principi fondamentali, e da tali principi facciamo discendere un certo modo di articolare la legge, oppure noi inseriamo nell'articolo 1 altri principi, altri organismi, altri riconoscimenti, che conseguentemente portano a tutta una diversa articolazione della legge. Che cosa dice l'articolo 1 della proposta base, quella che è arrivata a noi dal Senato, cioè la proposta del collega onorevole Marcora ?

Dice: I giovani obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari... eccetera... possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge. Ecco, qui si offre agli obiettori una possibilità. E, siccome sempre all'articolo 1 del progetto Marcora, si fa cenno al fatto che il servizio alternativo può essere o un servizio civile o un servizio militare non armato, da questo secondo meccanismo che, sempre attraverso l'articolo 1 si introduce nel testo, discendono molte delle conseguenze di cui agli articoli successivi: in primo luogo il permanere di una competenza del Ministero della difesa sull'intera materia, tale, a mio giudizio, da snaturare il provvedimento. Il mio testo è il più semplice possibile, anche perché io ritengo che quando siamo a questo livello - al livello cioè delle questioni generali di principio - non ci si può non affidare alla massima semplicità, ai concetti più elementari.

Io mi permetto, signor Presidente, di rileggere, anche se i miei colleghi, a questo punto, sono abbastanza distratti, il testo del mio articolo e di commentarlo.

« Il cittadino che per ragioni di coscienza... ». E io uso la sola espressione « per ragioni di coscienza » e non faccio riferimento alle motivazioni filosofiche, morali o religiose di cui ad altri articoli, proprio perché ritengo che si debba adoperare la formula più semplice, più stringata, quella che è entrata nella legislazione di molti altri popoli. Le ragioni di coscienza: che possono certamente essere di ordine filosofico, religioso, morale o ancora di altro ordine. Io ho avuto modo di dire che mi sembrava un poco ridicola la posizione di quei colleghi che, volendo escludere la cosiddetta obiezione di carattere politico, si accingevano però contemporaneamente a sostenere la formulazione « motivi filosofici ». A mio modesto avviso, e tenendo conto anche della lezione del vecchio Aristotele, il dire, come dicono alcuni colleghi, « motivi filosofici », comprende anche o può far pensare che si possa arrivare a comprendere, tra i motivi filosofici, quelli di carat-

tere politico, se è vero che la politica è una parte, una sezione, un capitolo della filosofia. Non vale quindi la pena, secondo me, di invischiarsi, di lasciarsi trascinare in una complessa discussione di questo genere, se debbano essere quelli filosofici, religiosi, morali o politici o di altra natura, i motivi; è molto più semplice, razionale, corretto, anche da un punto di vista legislativo generale, affermare le sole ragioni di coscienza: cioè, per ragioni di coscienza.

Poi viene la frase: «...si oppone alla guerra e all'uso delle armi»..., che è un modo di richiamarsi, signor Presidente, all'articolo 11 della nostra Costituzione, laddove si dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, e quindi è praticamente la sostanza dell'articolo 11 trasferita in questa frase: si oppone alla guerra e all'uso delle armi.

Ho aggiunto «all'uso delle armi», perché mi è sembrato che la semplice opposizione alla guerra, come tale, potesse essere in qualche modo fonte di equivoco in quanto noi chiediamo all'obiettore di opporsi alla guerra non solo in linea teorica, generale, e tanto meno di opporsi all'una o all'altra guerra; noi gli chiediamo di opporsi alla guerra e riteniamo che si debba verificare anche una sua specifica e precisa opposizione all'uso delle armi, se vogliamo parlare di un vero e proprio obiettore. Ho aggiunto anche «a fini difensivi», perché mi è sembrato opportuno specificare. È nota la vecchia discussione che percorre un po' tutta la letteratura che si occupa di questa materia negli ultimi decenni: guerre offensive, guerre difensive... quali lo sono e quali non lo sono... È difficile, comunque, che uno Stato riconosca che la guerra che sta facendo è una guerra offensiva; di solito gli Stati considerano tutte le guerre che fanno, anche quelle più violentemente aggressive, come guerre difensive. Lo stesso Hitler scatenò quel pulferio che conosciamo, nel corso della seconda guerra mondiale, e ha sempre parlato di guerra preventiva o difensiva. Quindi, mi è sembrato opportuno che questa ulteriore specificazione fosse necessaria.

E poi veniamo al punto decisivo dell'articolo 1: «... ha il diritto di essere esonerato dal servizio militare»...

E in questo punto, il mio emendamento si differenzia profondamente, direi in maniera netta, dal testo arrivato dal Senato, laddove si concede solo una possibilità all'obiettore, e anche da una parte notevole dei testi che sono stati presentati da altri colleghi. La collega

Martini, per esempio, parla in questi termini: «...può chiedere di essere esonerato», che è cosa assai diversa dal riconoscimento del diritto all'esonero.

Il collega Fracanzani, per la verità, invece, si avvicina sostanzialmente alle stesse posizioni che io ho riprodotto nel mio emendamento, quando afferma che «all'obiettore sono riconosciuti il diritto all'esonero...».

Il collega Servadei, invece, fa anche lui riferimento a una possibilità: «Il cittadino può chiedere l'esonero dal servizio militare per obiezione di coscienza».

A me è sembrato che la formula più corretta, più precisa, fosse quella che ho adoperato, cioè un esplicito, chiaro punto di vista che afferma che il cittadino, per ragioni di coscienza, ha il diritto di essere esonerato. Ora, se io mi fossi fermato qui («ha il diritto di essere esonerato»), probabilmente qualcuno dei colleghi costituzionalisti o della Commissione che si occupa del problema e che ci ha fornito anche il parere, avrebbe potuto osservare, secondo me senza gran fondamento, ma tuttavia avrebbe potuto osservare che questo esonerato contraddiceva all'articolo 52 della Costituzione che, com'è noto, fa obbligo a tutti i cittadini di servire il paese con le armi, considerandolo un sacro dovere. Anche se l'interpretazione che s'è data di quell'articolo 52 non può essere considerata assolutamente restrittiva, perché, se andiamo a rileggere il testo dell'articolo 52, non ci si può non domandare, per esempio, per quale ragione, a fronte di quell'obbligo costituzionale e costituzionalmente sancito le donne, che sono cittadini della Repubblica pur esse, non prestino servizio militare. E non è detto che questo non accada, come tutti quanti sanno, in alcuni paesi del mondo, anche d'Europa. Non ci spiegheremmo perché, per esempio, talune categorie di cittadini sono esonerate: coloro che si trovano in particolari condizioni familiari, che hanno avuto uno o due fratelli che hanno già fatto il servizio militare, la cui famiglia si trovi in condizioni di particolari difficoltà, od anche, per esempio, coloro che frequentano i seminari e che si preparano ad esercitare il ministero sacerdotale. Tutti casi di esenzione, previsti, del resto, dallo stesso articolo 52, laddove afferma che il servizio militare è obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. E la nostra legge è una di quelle leggi che stabiliscono un modo e un limite della norma generale relativa all'obbligo del servizio militare.

Ma, al di là di questo, io ho voluto, mentre da una parte affermo il diritto all'eso-

nero, stabilire che il cittadino ha il dovere di prestare un servizio civile alternativo. Anche perché questo era un modo, mi pare, abbastanza chiaro di fissare la norma che si può benissimo servire il proprio paese entrando nelle Forze armate e portando regolarmente le armi, ma anche prestando un servizio civile alternativo. Del resto, questo è un concetto entrato ormai largamente nelle legislature moderne e accettato dagli stessi militari responsabili, i quali sanno bene che un tipo di guerra al quale si può andare incontro, in una società e in una epoca come la nostra, non necessariamente comporta che tutti coloro che sono impegnati nella difesa del paese debbano portare le armi: si può benissimo servire il proprio paese, anche in periodo di guerra, prestando un servizio civile alternativo.

Signor Presidente, io avrei concluso l'illustrazione del mio emendamento. Direi però che a questo punto non è forse inopportuno che io svolga anche qualche considerazione di carattere ancora più generale.

Parliamoci francamente. Se su questo articolo si costituisce una nuova salda maggioranza, è chiaro che, a mio giudizio, l'intero disegno di legge merita di essere rimeditato da cima a fondo, perché si parte da principi generali sensibilmente diversi da tutti gli altri, da quelli presenti negli altri testi (salvo quello del collega Fracanzani, che collima, grosso modo, col mio); e, una volta passato questo articolo, bisognerebbe poi presentare una serie di altri emendamenti, di successivi emendamenti, a quasi tutti gli articoli di quella legge. E io mi rendo conto della serietà, non voglio dire della pericolosità, di un impegno di questo genere. Cosicché io vorrei che proprio su questo articolo e sulla questione di carattere generale ci fosse, da parte dei gruppi, dei gruppi responsabili, dei gruppi che pesano, dei gruppi maggiormente impegnati, una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Io purtroppo non ho nemmeno il diritto di voto in questa riunione, e sono qui a rappresentare il più piccolo gruppo della Camera. Ma se ci fosse, ripeto, da parte dei gruppi più impegnati, una dichiarazione di responsabilità, nel senso di far proprio questo mio testo, e si forma un nuovo schieramento e si crea una situazione nuova nella Commissione, allora io dovrei considerarmi tra i più soddisfatti, tra i beneficiari di una operazione politica di questo genere, attorno alla quale, del resto, sto lavorando, com'è noto a molti colleghi, da alcuni anni a questa parte. Ecco perché desi-

dererei che, proprio su questo articolo 1 e sugli emendamenti che ad esso sono stati presentati, si potesse svolgere oggi una discussione abbastanza impegnativa.

Io ho ascoltato, nel corso della discussione generale, gli interventi di molti colleghi della maggioranza, che hanno ripetutamente manifestato il loro disagio di fronte ad alcune formulazioni del disegno di legge al nostro esame.

Questo disagio si traduce in una effettiva assunzione di responsabilità politica, che porta poi fino in fondo la prospettiva nella quale si va a collocare, cioè la revisione dell'intero disegno di legge, o può invece restare un disagio solo a fior di pelle, un modo magari per creare le condizioni per una revisione che dovrebbe avvenire non si sa ancora quando, ma comunque certamente nel futuro, oppure è una chiara assunzione di responsabilità generale, capace veramente di cambiare il volto della legge. È per questo che io, pur senza averne titolo, mi permetterei di invitare i gruppi che hanno maggior peso in Commissione, in questa sede, di esprimere francamente la loro opinione su questo, che è il punto fondamentale.

Sciolto questo nodo, a mio giudizio, si può andare per le due strade: o ad una rapida (o relativamente rapida) approvazione del testo approvato dal Senato, per fare in modo che a Natale i 167 obiettori siano liberati: e in quel caso, a mio giudizio, non è che faremmo una buona legge sull'obiezione di coscienza, faremmo un'altra cosa! Del resto la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento lo ha detto abbastanza chiaramente: i colleghi che vogliono avere la bontà di leggersi il parere della Commissione giustizia ci troveranno dette, press'a poco, molte delle cose che io sono venuto riassumendo oggi con questo mio intervento. Dico quindi che non sarebbe una buona legge, sarebbe solo una legge per mettere fuori della prigione i 167 obiettori e per fissare un principio di carattere generale che potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi nella legislazione avvenire. Oppure, invece, c'è una nuova situazione nella Commissione, c'è una maggioranza che è capace di assumere su di sé il carico di portare avanti questa battaglia per una buona legge sull'obiezione di coscienza: ed è chiaro che questa è l'ipotesi che io preferirei. Ho terminato.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Anderlini. La parola all'onorevole Fracanzani per

l'illustrazione del suo emendamento all'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

FRACANZANI. Parlerò brevemente, signor Presidente e onorevoli colleghi, perché il regolamento mi pare sia chiaro nel limitare la durata dei nostri interventi nell'ambito della discussione sui singoli articoli, perché le motivazioni di carattere generale le abbiamo già svolte in sede di dibattito generale. Io vorrei limitarmi, in sostanza, signor Presidente, a richiamare un dato che lei stesso ha citato all'inizio di questa nostra seduta: un dato che non mi era noto durante l'intervento che ho avuto l'onore di svolgere, in questa Commissione, nel dibattito generale; come credo non fosse noto ad altri, anzi, mi auguro che non fosse noto ad altri, perché credo che se fosse stato noto se ne dovevano recepire i contenuti e le indicazioni essenziali. E io mi auguro che di questo dato nuovo si voglia tener conto. Mi auguro che di questi contenuti, di queste indicazioni essenziali, si voglia tener conto, almeno oggi. Cioè io mi riferisco, signor Presidente, alle indicazioni espresse dagli autorevoli nostri colleghi della Commissione Affari costituzionali e della Commissione giustizia, attraverso i loro pareri. E io vorrei, qui, richiamare non soltanto il contenuto di mie tesi, ma appunto il combinato disposto di questi pareri. Quello della Commissione affari costituzionali fuga, se pur ce n'era bisogno (o non ce n'era bisogno) ogni ombra di motivazione di ordine giuridico-costituzionale circa il fatto che le proposte, come la nostra, che prevedono un automatismo, fossero censurabili e non potessero essere prese in esame, non per motivi politici bensì per motivi giuridici. Questo parere deve mettere allo scoperto ognuno di noi nelle sue responsabilità e farci assumere atteggiamenti coerenti. Non esistono motivazioni giuridiche che impediscano un criterio di automatismo nella legge di riconoscimento dell'esame di coscienza. L'ha confermato autorevolmente la settimana scorsa la Commissione affari costituzionali.

Chi, per motivi politici (ma allora deve dirlo chiaramente, non contrabbandare la cosa con eccezioni di ordine giuridico), ha eccezioni in senso opposto, deve chiaramente esplicitarle e assumersi le relative responsabilità.

C'è una seconda indicazione, che ci deriva dalla Commissione giustizia, signor Presidente. Io non voglio qui leggere le tre colonne, e forse più, di pesante censura che la Commissione giustizia ha rivolto al testo che oggi

è all'esame, anche sotto un profilo strettamente giuridico. Io credo, però, che, con la serietà d'impegno, con la responsabilità che ci è propria, noi vorremo tenere in considerazione queste indicazioni, per l'autorevolezza della Commissione, per la maggioranza con cui sono state prese queste indicazioni, perché queste stesse indicazioni, oltre che essere indicazioni di contenuti, lo sono anche sotto un profilo tecnico-giuridico, che, se noi non volessimo recepire, veramente credo farebbero sì che questo ramo del Parlamento licenziasse un provvedimento per il quale io non aggiungo aggettivi perché mi richiamo soltanto agli aggettivi che molto più autorevolmente di me un organo collegiale, qual è la Commissione giustizia, ha ritenuto, seppure con garbo, seppure con cortesia, di sgranare lungo tutto il suo parere. Io mi limito soltanto, signor Presidente, a leggere le due frasi di inizio di questo parere, quando si dice: « 1) La proposta di legge Marcora ed altri, approvata dal Senato della Repubblica il 30 novembre 1972 si intitola « Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza », ma in realtà si limita ad affrontare il minore, se pur rilevante problema del soddisfacimento dell'« obbligo del servizio militare » da parte di chi « sia contrario in ogni circostanza all'uso personale delle armi ». Non è certo necessario un dettagliato richiamo delle note e dibattute teoriche in materia per rilevare come ci si trovi di fronte ad una normativa che non regola l'« istituto » della obiezione di coscienza ma si appaga di alcuni rimedi alla situazione, non corrispondente né alla equità né al maturarsi della coscienza civile, in cui si trovano attualmente gli " obiettori " ».

Io credo che non si debba aggiungere niente di più a queste frasi autorevoli, e credo che noi, se vogliamo proseguire seriamente nel nostro dibattito, non possiamo non tenerle in considerazione, perché altrimenti dovremmo concludere, come è già stato affermato da più parti, che, sotto la spinta dell'opinione pubblica, si licenzia, anche se non se ne è convinti, un provvedimento che ha l'etichetta e la dicitura dell'obiezione di coscienza ma in realtà, siccome non c'è riconoscimento giuridico dell'obiezione e siccome non se ne è convinti, attraverso un meccanismo che pure ha questa denominazione, si mettono in essere tali e tanti ostacoli, si mette in opera un ingranaggio tale che, in verità, non costituisce un provvedimento di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ma, nella migliore delle ipotesi, un provvedimento di amni-

stia, sia pure preso in forme di carattere particolare.

Signor Presidente, io ho contatti da almeno dieci anni con gli obiettori di coscienza. Già in sede di discussione generale ho detto: noi possiamo o non possiamo recepire le loro motivazioni; comunque, se siamo dei democratici, indipendentemente da una recezione delle loro motivazioni, noi abbiamo il dovere, che non deriva tanto dalle particolari prese di posizione degli obiettori quanto dal nostro ordinamento democratico, di sanare, in un campo così delicato, la libertà di coscienza. Però, siccome qui si presenta in maniera artificiosa il drammatico dilemma che, se non passasse questo provvedimento, si lascerebbero in carcere, per Natale, quasi 200 obiettori, solo per questo, in questo momento, mi richiamo al collegamento con gli obiettori e all'idea degli obiettori che ho avuto l'onore di difendere, modestamente, come professionista, e con cui ho avuto l'onore di avere un dialogo come operatore politico. Ebbene, più d'uno di questi mi ha fatto esplicitamente sapere che, se dovesse andare avanti un provvedimento di questo tipo, personalmente loro preferiscono continuare a pagare di persona, anche con il carcere, piuttosto che vada avanti un provvedimento che del riconoscimento dell'obiezione di coscienza ha sì la dicitura ma bene poco della sostanza. Io ho richiamato questo dato solo perché, non noi, ma altri, hanno citato questo aspetto umano e drammatico, che indubbiamente esiste; ma sono gli obiettori, loro sì, che pagano di persona, e sono loro stessi a dirci che preferiscono continuare a pagare di persona piuttosto che vada avanti un provvedimento di questo tipo.

Signor Presidente, io credo che gli obiettori, anche sotto un profilo meramente formale e tecnico, hanno trovato i loro più autorevoli patrocinatori proprio nei nostri colleghi della Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia.

BANDIERA. Nell'illustrare il mio emendamento, devo dire che è stato soltanto per una ricerca di conciliazione che mi sono limitato a proporre la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, anziché presentare una nuova formulazione, come hanno fatto i colleghi Fracanzani e Anderlini. A nostro giudizio, l'obiezione di coscienza è un diritto soggettivo, fa parte dei diritti civili, e non può essere pertanto sottoposto ad alcuna limitazione. Il secondo comma dell'articolo 1 è quindi, in questo senso, inaccettabile. Non vogliamo fare di-

scriminazioni tra coloro che intendono professare l'obiezione di coscienza. Vogliamo unicamente precisare che il cittadino italiano chiamato alle armi, solo per il fatto di essere cittadino italiano, può manifestare l'obiezione di coscienza.

La soppressione del secondo comma dell'articolo 1, da noi proposta, darebbe alla legge un nuovo significato, soddisfacendo le esigenze di coloro che desiderano un provvedimento orientato più verso la definizione del diritto di obiezione di coscienza, che alla sanatoria di situazioni passate. Chiediamo perciò alla Commissione di votare tale emendamento.

VALENSISE. Intervengo per illustrare gli emendamenti presentati dai deputati del mio gruppo all'articolo 1 della proposta di legge n. 1247.

Il primo emendamento testimonia lo sforzo che intendiamo fare per ancorare il giudizio che dovrà essere emesso sulle convinzioni dell'obiettore di coscienza ad un qualcosa di concreto, che abbia cioè riscontro con il mondo esterno. Ci riferiamo, perciò, al comportamento costante ed inequivoco dell'individuo che chiede la presa in considerazione dei suoi motivi di coscienza. Desidero precisare comunque che, con questo emendamento, noi non decampiamo minimamente dalla nostra posizione di assoluta contrarietà alla presente legge, per i motivi di principio che abbiamo già illustrati nel corso della discussione sulle linee generali: ma con esso noi riteniamo si possa uscire da quelle astratte fumisterie che ci sembra caratterizzino il testo così com'è pervenuto al nostro esame. Quando al secondo comma dell'articolo 1 si dice che « i motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto » si fa riferimento ad un qualcosa che attiene al foro interno della persona, a un'indagine circa i più intimi convincimenti. Ora, se un individuo accampa il diritto — che noi contestiamo — di essere valutato diversamente dagli altri, a motivo delle sue concezioni sulla vita, deve almeno dimostrare che tali concezioni trovino riscontro in un comportamento reale. E ciò anche per evitare al massimo le possibilità di frode e simulazione, e nello stesso tempo per mettere in condizione la Commissione, che dovrà svolgere l'indagine, di cui all'articolo 4 della proposta di legge, di basarsi su dati concreti: in caso contrario, la valutazione di questa Commissione sarà puramente accademica. Quali dispute, in-

fatti, non si possono fare circa le convinzioni generali della vita basate « su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali »? Se ne possono fare, ovviamente, infinite, perché la concezione generale della vita può consistere anche in un *quid* teorico, professato a livello intellettuale o intellettualistico.

A nostro avviso, perciò, se a tale concezione si deve collegare un qualcosa che abbia riflessi così importanti sui diritti del cittadino, occorre rifarsi a ciò che il cittadino, in coerenza con questa concezione, ha fatto o meno nella vita.

Vorremmo, poi, fare, in relazione al nostro emendamento, un'altra considerazione. È vero che il parere della I Commissione Affari costituzionali circa la costituzionalità del testo pervenutoci dal Senato, è favorevole ma le questioni di costituzionalità hanno anche un giudice naturale che è la Corte Costituzionale, che potrebbe rilevare la genericità del testo, per cui un preciso ancoraggio a determinati fatti e comportamenti dell'individuo, eviterebbe la censura di incostituzionalità, derivante dal contrasto tra il testo della legge e il principio generale di uguaglianza dei cittadini stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. C'è invece, in quell'articolo 1, una sorta di discriminazione, in un senso o nell'altro, a proposito di quelli che hanno particolari concezioni generali della vita basate « su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali ». E discriminazioni del genere non sono ammesse. Quando, viceversa, tali posizioni venissero collegate a comportamenti concreti, a fatti esterni, si sfuggirebbe, a nostro giudizio, a quella eccezione di incostituzionalità che facilmente potrebbe essere sollevata contro il testo attuale. Chiediamo perciò ai colleghi la votazione del nostro emendamento.

Venendo ad illustrare il nostro secondo emendamento, quello cioè aggiuntivo al terzo comma del medesimo articolo 1, devo dire che anch'esso è estremamente chiaro. Anche in questo caso, abbiamo voluto proporre una specificazione, preoccupandoci di trovare un aggancio alla realtà, a prescindere dal rispetto che si possa avere per il foro interno, per gli intimi convincimenti di cui è portatore ciascun individuo. Ci preoccupiamo, inoltre, della strumentalizzazione di fenomeni di questo genere, che potrà essere fatta, com'è stata del resto già fatta da molte forze politiche. E si è trattato di una strumentalizzazione, che ha dato luogo a fatti esteriori incompatibili con i principi etici professionali. Gli amici degli obiettori di coscienza, o coloro che per essi simpatizzano, hanno l'abitudine di per-

correre le vie delle città italiane in lunghi cortei organizzati in maniera paramilitare, muniti di bende protettive, armi proprie, caschi, ecc. Al momento in cui questi giovani saranno chiamati per prestare il servizio militare, potremo noi prendere per buone le loro richieste di esonero, relative ad una concezione della vita, basata « su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali »? Chi vuol fare la scelta della guerriglia urbana la faccia pure, ma ne sopporti le conseguenze, e non pretenda di sostenere principi etici, che non hanno avuto riscontro nel suo operato. Per tali motivi, raccomandiamo alla Commissione l'approvazione anche di questo emendamento.

ANDERLINI. Dovendomi necessariamente assentare per partecipare a una riunione dei capigruppo, desidero raccomandare ai colleghi il favorevole accoglimento dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 da me presentato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Relatore e del Governo sugli emendamenti testé illustrati?

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, io devo chiedere scusa in anticipo a tutti i colleghi della Commissione, se, sugli emendamenti che verranno, la replica sarà breve, il che però non significa una mancanza di rispetto per le illustrazioni che qui vengono fatte: le risposte implicitamente già le abbiamo date nel corso della discussione generale e del dibattito. Fatta questa premessa di carattere generale, per quanto riguarda i primi emendamenti al nostro giudizio, io devo fare subito una dichiarazione. Io posso capire che il collega onorevole Fracanzani possa essere tanto innamorato delle sue tesi, capisco e lo giustifico, ma non giustifico che possa non ammettere la serenità in tutti gli altri membri della Commissione e quel senso di responsabilità che è stato evidenziato da tutti nel corso di questo dibattito.

Bisogna stare attenti agli aggettivi, onorevole Fracanzani. Lei è avvocato e sa che un aggettivo in più, molte volte, può far condannare il cliente...

Lei ha parlato di contrabbando.

Io respingo sdegnosamente questa sua impostazione e la invito a rileggere il testo, in Italiano, a noi trasmesso dalla Commissione Affari Costituzionali: « Le comunico che la Commissione da me presieduta ha votato, in data odierna, la seguente decisione: Parere favorevole sulla proposta di legge n. 1247 d'ini-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

ziativa del senatore Marcora ed altri, e sulle proposte ad essa abbinata in quanto non contrastino con i principi che informano la prima ».

Se l'italiano ha ancora un senso non mi pare che la Commissione Affari costituzionali abbia dato il suo beneplacito a tutte le proposte che sono state abbinata alla discussione in questa sede unitamente alla proposta Marcora. E se è vero questo — e lei non lo può smentire — è anche vera la lealtà della nostra impostazione, quando, nella interpretazione dell'articolo 52 della Costituzione, abbiamo escluso sia l'obiezione di coscienza come un diritto soggettivo perfetto, sia l'automaticità che in alcune proposte di legge si voleva introdurre.

Quindi, non sono motivi politici, perché noi responsabilmente abbiamo assunto un atteggiamento, in questa sede; ma sono motivi tecnici, costituzionali, che a lei certamente non sono sfuggiti ma che solo per amore di polemica ha voluto, forse, in questo momento, non evidenziare.

Detto questo, mi pare che ci sia una risposta implicita anche per l'emendamento dell'onorevole Anderlini. La Commissione Affari Costituzionali, onorevole Anderlini, nell'altra legislatura, nella quale ebbe modo di approfondire e di dare un parere più motivato, mi pare che, alla luce di tutte le discussioni che si fecero sull'articolo 52, arrivò alla conclusione che l'obiezione di coscienza non può classificarsi come un diritto soggettivo perfetto ma piuttosto come un interesse legittimo che è condizionato a determinati interessi obiettivamente constatabili, che possono portare a contemperare la libertà del cittadino con gli inderogabili doveri di solidarietà, fra i quali si colloca quello della obbligatorietà del servizio militare.

La Commissione I, che ha accettato il testo del senatore Marcora ha tenuto conto anche di questo dibattito che precedentemente si era svolto. Sono, quindi, contrario ai due emendamenti.

Contrario anche agli emendamenti dell'onorevole Bandiera, per i motivi di carattere generale che abbiamo detto nell'introduzione, per non guastare la configurazione strategico-tattica di questa proposta di legge.

Per quanto riguarda i due emendamenti Nicolai e Rauti, io debbo dire che, per quanto riguarda il primo, mi pare che si sia fatto tutto uno sforzo per evitare situazioni equivoche. Come si fa a pretendere una manifestazione pregressa da un giovane di 18 anni? Noi l'abbiamo voluto eliminare proprio per-

ché ci potessero essere interpretazioni di comodo.

Per il secondo emendamento, c'è il riferimento all'articolo 4. A parte il richiamo alle leggi del testo unico della pubblica sicurezza, il riferimento all'articolo 4 dice che la commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda in pieno con quanto ora ha detto il Relatore. Desidero soltanto aggiungere qualche brevissima considerazione. Innanzitutto devo dare atto all'onorevole Anderlini della chiarezza con cui egli ha illustrato il suo emendamento, sottolineando come in realtà, il suo emendamento imposta sostanzialmente in termini diversi la proposta di legge.

Mi pare, quindi, che su questo emendamento dovrebbe essere pacifico che bisognerebbe risentire la Commissione Affari costituzionali, perché trattandosi di una nuova *ratio* della legge è su di essa che la Commissione Affari costituzionali avrebbe il diritto-dovere di esprimersi. Detto questo, e non in forma polemica ma per sottolineare la lealtà dell'onorevole Anderlini, che sia in sede di dibattito generale sia in sede di illustrazione del suo emendamento ha ribadito egli stesso che il suo emendamento è esplosivo e sostanzialmente trasformatore di tutta l'impostazione, desidero dire, così come abbiamo avuto modo di dire anche a conclusione del dibattito generale, che per noi il diritto-dovere resta l'assolvimento del servizio militare e l'eccezione è rappresentata da una illuminata tolleranza che una democrazia deve avere per questi casi di coscienza e quindi per i relativi obiettori.

Per questi motivi, oltre che per quanto detto dal collega onorevole De Meo, il Governo è contrario. Così come è contrario alla soppressione del secondo capoverso (emendamento dell'onorevole Bandiera) inquantoché tale soppressione finisce — l'onorevole Bandiera se ne rende conto — con lo svuotare il valore stesso della legge. Il secondo comma è un tutt'uno con l'articolo 1 e con l'impostazione che si dà alla legge stessa.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Rauti-Nicolai, ha già risposto l'onorevole De Meo. Vorrei comunque dire che, a parte il riferimento ad altro articolo, mi pare che l'emendamento proposto diventa superfluo, perché ogni questione di coscienza comporta in sé, sempre, un comportamento costante ed

inequivoco. Diversamente non sarebbe una questione di coscienza.

Per quanto riguarda l'emendamento Nicolai-Rauti al terzo comma dell'articolo 1, mi pare che l'espressione « personalità aggressiva » è troppo generica per diventare un elemento di valutazione obiettiva così come cerchiamo di sforzarci di rappresentare nel testo che in questo momento è al nostro esame e alla nostra approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 1, presentato dall'onorevole Anderlini, emendamento di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

L'emendamento presentato dall'onorevole Fracanzani, ugualmente sostitutivo dell'articolo 1, si deve pertanto intendere precluso.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo capoverso dell'articolo 1 (di cui ho già dato lettura), presentato dall'onorevole Bandiera.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1, presentato dall'onorevole Rauti ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al terzo comma, presentato dagli onorevoli Niccolai, Rauti ed altri, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda mo-

tivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda ai competenti organi di leva ».

L'onorevole Bandiera ha facoltà di illustrarlo.

BANDIERA. Più che di un emendamento sostitutivo si tratta soltanto della soppressione di una parola. Il testo votato dal Senato dice: « I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi... ». Io propongo di sopprimere la parola « motivata », in obbedienza al criterio che ha ispirato la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Il suo emendamento, onorevole Bandiera, si deve intendere precluso dato che l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1 è stato respinto.

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero, sempre all'articolo 2, hanno proposto il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« In tempo di pace, se l'istanza viene presentata da un militare in servizio di leva, essa ha l'effetto di sospendere la prestazione del servizio militare. Il cittadino che ha già adempiuto agli obblighi militari e si trova nella riserva può comunicare la sua disponibilità per il servizio civile alternativo ».

L'onorevole Fracanzani ha facoltà di illustrarlo.

FRACANZANI. Questo emendamento si innesta nella proposta che era stata fatta riguardo al primo articolo, e quindi anche nel relativo discorso già svolto. Io vorrei dire

al Relatore onorevole De Meo che mi pare che la Commissione Affari costituzionali, se doveva esprimere e se ha espresso il suo parere, non l'ha fatto ribaltando nuovamente una interpretazione su di noi di questo parere. Perché, se c'è qualche ombra di dubbio circa l'indirizzo della Commissione Affari costituzionali, io vorrei proprio che leggessimo insieme le parole di introduzione del Relatore, che poi è quello che ha anche proposto il parere, il quale dice che l'articolo 52 non impedisce che, con legge ordinaria, sia consentito al cittadino di optare. Parla di opzione. Ed io credo che il parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali, se noi vogliamo fare proprio cavilli da avvocato, deve essere inteso in senso sostanziale, come l'ha proposto il Relatore della Commissione Affari costituzionali.

Vorrei ricordare al Relatore della nostra Commissione come in sede di terza legislatura, sulla proposta Pistelli, da cui noi abbiamo recepito meccanicamente il criterio dell'automatismo, la Commissione Affari costituzionali della Camera aveva espresso pure (e probabilmente in forme che si prestavano ancora meno ad appigli) una piena costituzionalità di questo meccanismo...

PRESIDENTE. Onorevole Fracanzani, mi scusi se la interrompo. Ma io credo che noi qui non possiamo far valere pareri che siano stati espressi in altra legislatura. D'altro canto le devo dire che il Presidente deve tener conto dell'espressione del parere nei termini in cui viene espresso, non della anamnesi relativa a tutta la elaborazione del parere. Noi teniamo conto del parere nei termini in cui viene espresso perché in questo senso il parere della Commissione Affari costituzionali impegna la nostra Commissione.

FRACANZANI. Signor Presidente, io volevo fare un discorso che era prevalentemente politico, più che giuridico, lasciando, come ho detto, alla responsabilità di ognuno di noi, poi, di tirarne le conclusioni. Siccome c'è questa preoccupazione del Relatore, mi pare anche confermata da lei, circa i pareri, certamente essi hanno una configurazione diversa quelli degli Affari costituzionali e quelli della Giustizia, e non ho sentito un *et* di preoccupazione, particolarmente nelle parole di replica del Relatore, dopo gli interventi sugli articoli, di recepire minimamente gli apporti, i suggerimenti, le indicazioni, le censure della Commissione Giustizia. Credo, se non mi sono sbagliato a

leggere, se non ho letto male, di aver letto letteralmente una parte del parere, per non leggerlo tutto, perché si tratta di tre colonne di piombo di critica. Non è vincolante, però io, quando mi sono richiamato alla responsabilità di ognuno di noi, non l'ho fatto sulla base delle mie tesi, onorevole De Meo, ma sulla base di tesi che, anche se non sono vincolanti, penso che siano autorevoli e che ci dovrebbero far riflettere, perché se no sarebbe inutile un parere!

Non sarà vincolante ma penso che in qualche considerazione si debba tenere, perché altrimenti il regolamento della Camera dovremmo stracciarlo, se noi vogliamo tenerlo minimamente in considerazione.

Questo, sotto il profilo giuridico. Sotto il profilo politico, rimane quanto detto prima.

DE MEO, *Relatore*. Sono contrario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

CERVONE. Ma è precluso...

PRESIDENTE. Io avevo esaminato la cosa sotto questo profilo, e in verità la formulazione è un po' equivoca, perché parla di disponibilità, e non capisco che cosa possa significare questa disponibilità: il termine non mi pare che possa assumere un valore giuridico.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per commi. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

C'è ora questo emendamento aggiuntivo al terzo comma, la cui formulazione è incerta. Lei, onorevole Fracanzani, vorrebbe per caso cambiare questo termine « disponibilità », in modo da evitare l'incertezza? Lo fa scaturire come automatismo dal primo articolo?

FRACANZANI. Esatto. Secondo me, però, può rimanere anche come primo articolo del testo che è stato votato da questa Commissione. Quindi io chiederei che fosse messo in votazione.

PRESIDENTE. Se lei ritiene che, con questo termine « disponibilità », si debba inten-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

dere che senz'altro questa manifestazione di volontà dell'individuo debba portare quella conseguenza, è chiaro che il suo emendamento è precluso.

FRACANZANI. Alla luce della prima votazione do una interpretazione diversa. E quindi chiedo che sia messo in votazione.

Signor Presidente, vorrei sottolineare come, a mio avviso, questo emendamento possa essere messo in votazione indipendentemente dalla votazione dell'articolo 1, perché il significato è questo: e cioè che, mentre il testo che abbiamo all'esame e che ci proviene dal Senato prevede una possibilità di obiezione soltanto al momento della chiamata alle armi (questo è il significato), a noi sembra veramente contraddittorio che tale possibilità non esista durante il periodo della riserva. Tra l'altro è in contrasto con la parità di tutti i cittadini, su questo tema, oltre che contrastare su una situazione di fatto, abbastanza comprensibile, logicamente, e cioè è più facile che un cittadino maturi convincimenti su certe cose a 20-22 anni piuttosto che a 19. Noi, con questo meccanismo, volevamo dare la possibilità (si tratti di una o di un'altra impostazione) al cittadino, anche successivamente alla chiamata alle armi, la possibilità di esprimere la sua obiezione di coscienza. Quindi penso che sia veramente intercambiabile agli effetti dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, come terzo comma, presentato dagli onorevoli Fracanzani e Sobrero, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Metto in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una Commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

All'articolo 3 sono stati presentati tre emendamenti.

Gli onorevoli Lizzero, Boldrini, Nahoum, D'Alessio, D'Auria, Lombardi Mauro Silvano, Tesi, Venegoni, Pellizzari e Bisignani, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

« Per l'esame delle istanze è costituita presso il Distretto militare delle città capoluogo di regione una commissione regionale per la obiezione di coscienza, composta da un magistrato, che la presiede, nominato dal Presidente della Corte d'appello e da tre docenti universitari, dei quali uno designato dalla minoranza, nominati dal Consiglio regionale.

« La Commissione, alla quale gli organi di leva devono trasmettere le istanze ricevute, procede a tutti gli accertamenti necessari in ordine alla fondatezza e sincerità dei motivi addotti dal richiedente che esporrà le proprie ragioni; per eventuali chiarimenti, che la Commissione ritenesse necessari, il richiedente potrà farsi assistere da un esperto di sua fiducia.

« La presentazione alle armi è sospesa fino a quando la commissione non si sia pronunciata sulla domanda.

« La commissione decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

« La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati ».

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Ministro della difesa, sentito il parere di una commissione, prende atto della fondatezza e della validità dei motivi addotti dal richiedente e provvede in conseguenza con proprio decreto ».

L'onorevole Lizzero ha facoltà di illustrare l'emendamento che porta per prima la sua firma.

LIZZERO. Dopo il dibattito e dopo la risposta del Relatore, io credo che sia utile dire due parole sulla questione. È nota la

nostra posizione, in ordine al problema che discutiamo; però è difficile parlare di un passo avanti in ordine al riconoscimento di questo diritto con un testo quale quello che abbiamo qui, davanti a noi. E noi non siamo preoccupati, soprattutto, del testo dell'articolo 4, di cui chiediamo la soppressione, se passa la modifica all'articolo 3 di questa legge; ma la cosa grave, quella che veramente ci stupisce che resti così com'è, è che la decisione non ha alcun riferimento con l'articolo 4 della legge. Le funzioni della Commissione sono solo quelle di raccogliere e valutare gli elementi utili alla decisione; ma la decisione è del Ministro della difesa! Così restando la legge e poiché viene dato il potere al Ministro della difesa e solo ad esso, in modo inappellabile, questa tutt'al più può essere considerata una legge che amplia il diritto all'esonero per certe condizioni, che fa qualche deroga al servizio militare, ma il diritto all'obiezione di coscienza viene denegato proprio per il potere decisionale che viene concesso al Ministro della difesa.

Questa è la ragione per la qual noi riteniamo che debba essere modificato questo provvedimento, e perciò noi riteniamo di spostare tutto il testo dell'articolo 3, costituendo una commissione che abbia, essa, a livello di regione, il diritto di decidere sulla obiezione di coscienza e quindi sulle istanze presentate dagli obiettori.

Per questa ragione noi chiederemo che sia messo in votazione il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bandiera, vuole illustrare il suo emendamento soppressivo?

BANDIERA. All'inizio io avevo fatto una obiezione procedurale. E cioè mi sembra che gli emendamenti agli articoli 3, 4 e 5, dovrebbero essere discussi e valutati insieme perché si tratta della disciplina di una stessa materia, e quindi il voto su un articolo condiziona quello sugli altri articoli. I miei emendamenti sono soppressivi e io posso motivare questa proposta con il semplice riferimento al parere della Commissione Giustizia, la quale dice testualmente che si instaura un inammissibile vaglio amministrativo delle convinzioni individuali, e poi è notata la contraddizione tra gli articoli 3, 4 e 5; ma ciò che è più grave, ed io stesso lo notai in sede di discussione generale, è che l'attuale formulazione lascia aperta tutta una serie di interrogativi; e cioè se il parere della commissione sia obbligatorio ma non vincolante; se verificandosi l'ipotesi *sub* 1 il ministro deb-

ba motivare il dissenso dal parere; se il decreto ministeriale sia impugnabile nelle forme ordinarie, considerate le perplessità derivanti dalla laconicità della norma e dalle difformi opinioni emerse davanti all'altro ramo del Parlamento; eccetera...

E cioè la legge, così com'è formulata, autorizza il sopetto, avanzato da molte parti, che non di una regolamentazione dell'obiezione di coscienza si tratti, ma di un qualcosa che potrebbe (anche contro la volontà del Governo) arrivare ad una forma repressiva, sia pure in differenti modi, dell'obiezione di coscienza.

Quindi possiamo salvaguardarci soltanto abolendo questo vaglio amministrativo e cioè rinunciando alla commissione e quindi al potere di valutazione del Ministro della difesa.

PRESIDENTE. Onorevole Fracanzani, vuole illustrare il suo emendamento?

FRACANZANI. Questo emendamento vuole essere soltanto una ricerca di ricezione di alcune indicazioni date dai nostri colleghi della Commissione Giustizia. Perciò è stato presentato solo questa mattina, perché elaborato alla luce di quelle indicazioni. In quel parere, tra l'altro, riferendosi all'articolo 3, si dice: « L'articolo 3, se pur migliorato rispetto a formulazioni che instauravano un inammissibile vaglio amministrativo delle convinzioni individuali, per accertarne la conformità, come previsto all'articolo 1, ad una « concezione generale di vita basata su profondi convincimenti », conserva il preoccupante richiamo alla « sincerità » dei motivi adottati dall'obietto ». Poi, più avanti, si dice che « vi è un grave scoordinamento fra l'articolo 3 e l'articolo 4 che affida alla Commissione l'accertamento della « validità » dei motivi »; e ancora altre indicazioni circa scoordinamenti tra gli articoli 2, 3 e 4.

Quindi il nostro emendamento cerca di essere una interpretazione in senso di accoglimento di questi suggerimenti della Commissione Giustizia.

DE MEO, Relatore. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Lizzero ed altri, credo che essa potrebbe essere tranquillamente trascurata, in quanto già l'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce che « il Ministro della difesa ha facoltà di nominare una o più Commissioni ». La legge prevede quindi un'apertura, e queste diverse Commissioni potrebbero anche essere nomi nate a livello regionale. Sono contrario poi alla restante parte dell'emendamento.

Sono poi contrario all'emendamento Bandiera e a quello di cui è primo firmatario l'onorevole Fracanzani, poiché con esso si verrebbe a rendere obbligatorio e vincolante il parere della Commissione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario all'approvazione dell'emendamento Lizzero ed altri; ricordo infatti che il Ministro della difesa resta costituzionalmente il responsabile dell'applicazione dell'articolo 52 della Costituzione: con questo emendamento sostitutivo si viene invece a riportare tutta la responsabilità a livelli e a tempi diversi. Sono contrario all'emendamento Bandiera, tendente a sopprimere l'intero articolo 3, e contrario all'emendamento Fracanzani e Sobrero, per i motivi esposti dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bandiera, soppressivo dell'intero articolo 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Lizzero ed altri di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Fracanzani e Sobrero, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3, precedentemente letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro della difesa;

da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consi-

glio dei ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La Commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Il Ministro della difesa ha facoltà di nominare una o più Commissioni.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo 4.

Gli onorevoli Lizzero, Boldrini, Nahoum, D'Alessio, D'Auria, Lombardi Mauro Silvano, Tesi, Venegoni, Pellizzari e Bisignani hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo 4.

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« L'ufficio del servizio civile alternativo esamina l'istanza di prestazione del servizio civile alternativo, entro tre mesi dalla sua presentazione, tramite commissioni regionali così formate:

a) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al quinto, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario di grado non inferiore al quinto per ognuno dei seguenti Ministeri: sanità, lavori pubblici, interno, pubblica istruzione, agricoltura e foreste, grazia e giustizia, affari esteri.

Le commissioni regionali si riuniranno presso le sedi degli ispettorati regionali del lavoro.

La commissione regionale della regione nella quale risiede l'istante lo convocherà, previo esame ad opera di un collegio medico da essa nominato, per deciderne l'assegnazione ad uno dei corpi del servizio civile alternativo sulla base delle preferenze espresse nell'istanza ed in seguito ad un esame diretto a valutarne le attitudini pratiche ».

Gli onorevoli Rauti, Niccolai Giuseppe, De Lorenzo Giovanni, Valensise e Saccucci hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 4 aggiungere le parole: al quale, in ogni caso, fa carico di fornire le prove del richiesto comportamento costante ed inequivoco.

Faccio osservare che i due emendamenti soppressivi, proposti dall'onorevole Bandiera e dagli onorevoli Lizzero ed altri, sono preclusi, a seguito dell'avvenuta approvazione dell'articolo 3. Ugualmente precluso risulta l'emendamento sostitutivo Fracanzani Sobrero, avendo noi già stabilito, con l'articolo 2, che la decisione spetta ad una Commissione a carattere consultivo e quindi al Ministro della difesa. Qual è il parere del Relatore e del Governo sull'emendamento aggiuntivo Rauti ed altri?

DE MEO, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione dell'emendamento.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo al parere espresso dal Relatore.

BANDIERA. Ritiro il mio emendamento soppressivo dell'articolo 4.

LIZZERO. Anche noi ritiriamo il nostro emendamento soppressivo.

FRACANZANI. Ritiriamo il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Rauti ed altri di cui ho testé dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, precedentemente letto.

(È approvato).

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente emendamento, quale articolo 4-bis:

Aggiungere il seguente articolo 4-bis:

« Il servizio civile alternativo potrà essere compiuto presso ospedali o enti di carattere sanitario, assistenziale, rieducativo; enti educativi e culturali, anche per la difesa e la conservazione del patrimonio artistico; enti o organizzazioni per la difesa, la conservazione e

la promozione dell'ambiente; reparti di pronto intervento per calamità naturali o per necessità di ordinaria amministrazione con preferenza per le zone del mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord; il corpo della guardia forestale adibito ai lavori di afforestamento che non prevedono la sorveglianza armata del patrimonio demaniale; in collaborazione con i gruppi sociali in particolare stato di bisogno, quali anziani, reclusi, giovani in istituti di rieducazione, infanzia abbandonata, handicappati fisici e mentali, il corpo dei vigili del fuoco; un apposito corpo di assistenza ai paesi in via di sviluppo; in corpi di animazione culturale per servizi culturali, quali l'alfabetizzazione degli adulti, l'integrazione e l'estensione delle attività scolastiche, e gli altri servizi culturali che sopperiscano ai bisogni della collettività ».

FRACANZANI. Non mi soffermerò ad illustrare l'emendamento, essendo esso già chiarissimo di per sé. Desidero solo aggiungere una osservazione: mi sembra estremamente utile stabilire legislativamente i binari entro i quali dovrà svolgersi il servizio civile; e ciò anche tenendo conto che nella legge non vengono previsti precisi criteri informativi circa questo servizio civile alternativo, e non si specifica il termine entro cui il Regolamento di attuazione della legge (cui si fa riferimento all'articolo 5 della medesima) dovrà essere emanato. È chiaro che, anche con l'aggiunta di quest'articolo, maggiori specificazioni circa il servizio civile alternativo saranno contenute nel Regolamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Relatore e del Governo su questo emendamento?

DE MEO, *Relatore*. Vorrei pregare il collega Fracanzani di accettare di trasformare l'articolo 4-bis in un ordine del giorno, che il Governo potrebbe accettare come raccomandazione, agganciandolo all'articolo 5, dove si parla del servizio civile sostitutivo, in modo che nella regolamentazione si abbiano a tenere presenti queste esigenze, ed anche altre!, perché non credo che qui ci sia tutta la possibilità dell'impiego...

FRACANZANI. Siccome il Relatore mi ha rivolto un quesito, mi permetto di intervenire subito per rispondergli, a mia volta rivolgendomi poi al Governo. E cioè: se il Governo prende l'impegno di tenere in considerazione (ma in considerazione effettiva) queste indicazioni, io ritiro il mio emendamento.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei dire al collega Fracanzani che già ieri ho espresso, nella mia replica, parere sostanzialmente favorevole a un ordine del giorno (che sarà poi votato alla fine della nostra seduta) presentato dall'onorevole Cervone ed altri, che appunto si esprimevano già su questa materia. Pertanto non ho difficoltà ad accogliere anche il suo ordine del giorno che possa maggiormente tendere alla materia già espressa dall'onorevole Cervone.

FRACANZANI. Preso atto delle dichiarazioni del Relatore e del Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento e di sostituirlo con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 5.

« Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 2 sono assegnati al Corpo nazionale del servizio civile costituito presso il Ministero dell'interno e operante sotto il controllo di un Comitato interministeriale del servizio civile, che dovrà anche indicare e coordinare le zone e i mezzi finanziari di intervento.

Il Comitato interministeriale del servizio civile è presieduto dal Ministro dell'interno e di esso fanno parte i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e foreste, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro.

La durata del servizio civile è stabilita in un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti i giovani ammessi alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente valore di legge ordinaria, per organizzare il Corpo nazionale del servizio civile secondo i criteri di cui alla presente legge, sentita una Commissione composta di sedici parlamentari designati dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Nell'attesa dell'istituzione del Corpo nazionale del servizio civile, il Ministero dell'interno distacca gli obiettori presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione e protezione civile ».

Gli onorevoli Nahoum, Bisignani, Boldrini, Angelini, Cerri, D'Alessio, D'Auria, Lizzero, Lombardi Mauro Silvano, Pellizzari, Tesi e Venegoni, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 5.

I giovani ammessi ai benefici della presente legge sono destinati ad un servizio civile sostitutivo per un tempo superiore di sei mesi alla durata del servizio di leva. Il servizio civile è scelto d'intesa dal Ministero del lavoro e dalla Regione in cui risiede il giovane obiettore di coscienza. Il trattamento economico del servizio civile sostitutivo è equiparato ad ogni effetto a quello previsto per i militari in servizio di leva. Nell'ottemperare il servizio sostitutivo civile l'obiettore di coscienza non può essere sottoposto ai regolamenti e alla giurisdizione militare ».

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 5.

« I giovani ammessi al beneficio della presente legge devono prestare servizio civile per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi, norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge ».

BANDIERA. Signor Presidente, la proposta di sostituire l'articolo 5 con un nuovo testo de-

riva dallo stato di confusione che, a mio giudizio, vi è nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato sulla configurazione del servizio civile sostitutivo. Già a monte esiste un equivoco. Qui è stato affermato più volte che il senso della legge è che l'obiezione di coscienza debba ricadere sotto la competenza del Ministero della difesa, e da questo si fa discendere una conseguenza (che a mio giudizio, non è giusta), e cioè che anche il servizio civile sostitutivo debba dipendere dal Ministero della difesa. Questo fatto sarà fonte di innumerevoli contestazioni e darà luogo a tanti equivoci. Ammettiamo già quello che esiste: cioè vi sono giovani che, in base alla legge Pedini, prestano la loro opera nei paesi in via di sviluppo: ebbene, questi giovani non dipendono più dal Ministero della difesa, dipendono dal servizio del Ministero degli esteri. Non è il Ministero della difesa che regola questa attività.

Sì, il Ministro della difesa fa parte della Commissione, ma non è da lui che questi giovani dipendono direttamente!

E così il giovane che è distaccato presso i vigili del fuoco, in quel momento, recupera lo *status* del vigile del fuoco, cioè di un Corpo alle dipendenze del Ministero dell'interno, e quindi la dipendenza dal Ministero della difesa è indiretta.

Dobbiamo presumere che venga istituito questo Corpo del servizio civile: quindi il problema di fondo è quello di vedere che cosa deve essere questo corpo, come deve essere articolato, da chi deve dipendere. E quindi, una volta che il giovane viene distaccato, segue il destino di tutti coloro che appartengono al Corpo del servizio civile, con relativi regolamenti e ordinamenti, propri di quel Corpo. Ed è per questi motivi che io ho presentato un nuovo testo dell'articolo 5, nel quale si abbozza un ordinamento del servizio civile, vengono presentati dei termini per la presentazione delle relative leggi ordinarie, è previsto un comitato interministeriale che regola il Corpo del servizio civile, e nell'attesa, il Ministero dell'interno distacca gli obiettori presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione e protezione civile.

Debbo ricordare, signor Presidente, che in sede di dibattito, al Senato, questo equivoco della formulazione dell'articolo 5 è stato da molti notato, e l'ordine del giorno approvato all'unanimità (con la sola astensione dei comunisti) fissa alcuni orientamenti circa l'istituzione del servizio civile che sarebbe meglio, a mio avviso, travasare dentro al testo della legge modificando l'articolo 5.

Ecco perché io propongo di sostituire l'articolo 5 con quello da me presentato come emendamento.

NAHOUM. Signor Presidente, noi abbiamo presentato questo emendamento perché riteniamo che la legge ordinaria sul reclutamento, dando facoltà al Ministero della difesa di esonerare dal servizio militare determinati cittadini che si trovano in certe condizioni, non sia adeguata. Quando il Ministero della difesa adotta questa misura nei confronti di quei cittadini, in base alla legge ordinaria sul reclutamento, praticamente tronca ogni rapporto disciplinare tra quei cittadini e il Ministero della difesa, perché essi sono civili a tutti gli effetti e sono esonerati dal servizio militare. Nel caso, invece, degli obiettori di coscienza, noi abbiamo dei cittadini i quali sono addetti a un servizio civile, però sono anche sottoposti alla disciplina militare e al regolamento militare. Allora, ecco che qui c'è una contraddizione. Perché siamo di fronte all'applicazione di leggi, di disposizioni, di regolamenti militari in ambienti civili. E non mi pare che questo possa essere consentito.

Con l'emendamento sostitutivo all'articolo 5 noi quindi abbiamo chiesto che gli obiettori di coscienza non possano essere sottoposti ai regolamenti di disciplina militare, anche perché, in un ambiente civile quale potrebbe, per esempio, essere quello di un ospedale, non so quale sarebbe la gerarchia militare che potrebbe controllare e applicare i regolamenti militari, appunto, in un ospedale civile! Voi sapete che tutti i regolamenti militari si basano sull'obbedienza e la gerarchia militare. Applicare quindi i regolamenti di disciplina militare in un ambiente civile, ci pare evidentemente impossibile. Ed è per questo motivo che noi abbiamo presentato l'emendamento, che si collega strettamente alla soppressione dell'articolo 11.

L'articolo 11, infatti, come vedremo dopo, dice in modo esplicito che i giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni... eccetera... sono equiparati, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché al trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare. Ci troviamo quindi di fronte ad una contraddizione giuridica molto evidente. Ecco lo scopo per cui abbiamo presentato il nostro emendamento all'articolo 5. Grazie.

FRACANZANI. Signor Presidente, le mie sono osservazioni di fondo già sottolineate oggi dal collega onorevole Bandiera, e che si

richiamano a quanto ho creduto opportuno di dire in sede di discussione generale, cioè, conoscendo la posizione degli obiettori, il collegamento al Ministero della difesa (il quale — si dice — distacca gli ammessi presso gli enti) si può veramente prestare ad una grossa situazione di equivoco, perché gli obiettori possono ritenersi, in questa maniera, come probabilmente lo sono, in un certo senso incardinati al Ministero della difesa, il che, da loro, è rifiutato a priori.

C'è una seconda osservazione da fare, a proposito dell'articolo 5, nel testo come ci è stato passato dal Senato e come stiamo esaminando, che riguarda il secondo comma, dove si dice: « Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge ». Ma non esiste nessun termine circa l'emanazione di queste norme regolamentari. Il che — siccome noi conosciamo precedenti di leggi su questo tema — costituisce veramente un grave limite, una grossa deficienza.

Non mi soffermo poi sul punto toccato dal collega Nahoum, cioè il problema della parificazione dei testi penali, militari e disciplinari anche di coloro che sono destinati al servizio civile, sia perché ho ritenuto di anticipare questo argomento, direi assurdo, sotto un certo profilo, nel modo come è stato congegnato, già in sede di dibattito generale, sia perché mi riservo di ritornarvi sopra in sede di articolo 11, che mi pare la sede più pertinente, e anche perché, su questo articolo, abbiamo proposto, proprio per i motivi indicati, un emendamento. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Onorevole Relatore?

DE MEO, Relatore. Nella illustrazione di questi emendamenti si dimentica sempre quanto si è detto nel corso della discussione generale. Noi intanto siamo arrivati a questa situazione del riconoscimento dell'obiezione di coscienza sempre tenendo fermo l'articolo 52 della Costituzione, l'obbligo per ogni cittadino, eccetera...

Ora, per quanto riguarda l'esonero, certo, un cittadino esonerato rientra nella normalità della vita civile. Ma, quando si parla di cittadini che, in sostituzione dell'obbligo militare, svolgono un altro servizio, è ovvio che la dipendenza, proprio per mantenere costituzionale il provvedimento, deve restare sempre nell'ambito della difesa. Devo dire di più: che non c'è contrasto neppure sul piano giuridico, perché nello stato giuridico del perso-

nale dello Stato — lei mi insegna, collega Nahoum — i distaccati, i comandati, non perdono mai l'allaccio con l'amministrazione di provenienza. Quindi, se nel luogo dove sono distaccati per prestare un certo servizio, dovessero commettere qualche mancanza, chi fa il rapporto all'amministrazione competente?

NAHOUM. Non la disciplina militare!...

DE MEO, Relatore. Certamente non sarà la suora che assumerà il comando supremo!...

NAHOUM. Non lo sappiamo!

DE MEO, Relatore. Anche perché la suora non ha potere in ospedale, anche se effettivamente forse le suore sono quelle che comandano... Ma ci sarà un direttore, un amministratore! Quindi in sede di regolamentazione queste osservazioni saranno tenute nel debito conto. Ma anche per un altro aspetto, al quale abbiamo accennato nell'illustrazione della legge. Noi infatti dobbiamo evitare che questi servizi sostitutivi possano verificarsi, in caso di scioperi, perché sarebbe un atto di crumiraggio legalizzato! Ci sono tante di quelle osservazioni da fare, collega Nahoum! Siamo d'accordo che esistono delle incongruenze, ma questo dipende da dove partiamo! Quindi, se noi restiamo fermi sulla obbligatorietà del servizio, non possiamo che mantenere questa dipendenza, in unità anche a quanto verrà dopo sull'articolo 11.

ORLANDO. Il diritto di sciopero è nella Costituzione!

DE MEO, Relatore. Sto dicendo proprio questo! Stavo dicendo che, proprio per evitare che questo servizio civile potesse diventare un atto di crumiraggio legalizzato, nella regolamentazione bisogna stare molto attenti per questi distacchi presso altre amministrazioni o altri enti. Naturalmente al Ministero della difesa noi dobbiamo riconoscere questa obiettività e questo senso di preoccupazione.

Per quanto riguarda la legge Pedini, onorevole Bandiera, non è detto e non è vero che il Ministero della difesa non c'entra più! Prima di tutto fa parte della commissione che decide; poi, siccome è prevista la permanenza di due anni, è detto chiaramente che chi non permane nei paesi nei quali è andato, viene immediatamente richiamato e fa il servizio militare; quindi è sempre iscritto nelle liste di leva fino a quando...

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

BANDIERA. Questo è evidente per tutti! Se uno fa il *play boy* invece del servizio civile, torna indietro e va a fare il militare! È chiaro!

DE MEO, *Relatore*. Volevo dire anche che, avendo pregato l'onorevole Fracanzani di trasformare in ordine del giorno una enucleazione dell'emendamento, mi pare che anche l'articolo 5 dell'onorevole Bandiera rientri in quello che abbiamo detto per il collega Fracanzani.

Per quanto riguarda il termine, non previsto nella legge, per l'emanazione del regolamento, debbo dire che qui l'onorevole Fracanzani ha pienamente ragione. Ma io direi di fare un ordine del giorno (ci impegnamo a votarlo) per fissare questo termine. In modo che il Ministero possa provvedere, senza che per un emendamento procedurale noi fossimo costretti a rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento. Per questi motivi sono contrario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

GUADALUPI. Non vogliamo accettare questa proposta sollecitata dal Relatore e tradurla in un immediato ordine del giorno?

PRESIDENTE. Vi sono due questioni. Una riguarda il termine, e per questo il Relatore ha proposto di sostituire all'emendamento presentato dall'onorevole Fracanzani un ordine del giorno. E lo vedremo. C'è un'altra questione...

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è già un ordine del giorno Cervone...

PRESIDENTE. C'è invece, onorevole Guadalupi, un'altra questione — che è di fondo — e cioè se questo servizio civile debba rimanere nell'ambito disciplinare del Ministero della difesa oppure essere delegato ad altri ministeri.

BANDIERA. Un chiarimento! Non è che il servizio civile deve essere nell'ambito del Ministero. Il servizio civile, quando noi lo faremo, deve rispondere al criterio internazionale del servizio civile che esiste in tutti i paesi. Vi sono gli obiettori di coscienza che presteranno servizio nel corpo del servizio civile...

PRESIDENTE. Esatto. Con evidente riferimento, per quanto riguarda l'ambito disciplinare, a questi giovani che devono convertire il servizio militare in un servizio civile.

BANDIERA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 proposto dall'onorevole Nahoum ed altri.

(È respinto).

Rimane pertanto precluso l'emendamento sostitutivo all'articolo 5 presentato dall'onorevole Bandiera, il cui contenuto potrà essere compreso in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda il suo emendamento, insiste, onorevole Fracanzani?

FRACANZANI. Per la parte che prevede il termine di sei mesi, se il Governo si impegna — come mi pare — a seguito di un ordine del giorno, io stralcio quel punto; mento.

PRESIDENTE. In questo caso, bisogna togliere al suo emendamento l'ultimo comma. Resta soltanto il primo comma, di cui ho già dato lettura. In realtà è un emendamento che non so bene che cosa modifica... È un po' più generico del testo della legge; ma non è che importi una modifica. Comunque, lei insiste nella votazione del primo comma del suo emendamento, onorevole Fracanzani?

FRACANZANI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 (limitato al primo comma), di cui ho già dato lettura, presentato dagli onorevoli Fracanzani e Sobrero.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello sta-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

bilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il provvedimento è adottato dal Ministro dell'interno, sentito il parere del Comitato interministeriale ».

Tale emendamento deve ritenersi decaduto..

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene ».

Cioè, in pratica, tende a sopprimere « commette gravi mancanze disciplinari ».

Onorevole Fracanzani, vuole illustrare l'emendamento ?

FRACANZANI. Signor Presidente, questo emendamento ha lo scopo di togliere un carattere eccessivamente restrittivo all'articolo 6 ma non su una base di mie convinzioni personali, bensì, anche qui, di un parere più autorevole, recependo anche su questo punto l'indicazione che ci viene dalla Commissione Giustizia.

Alla lettera e) delle varie osservazioni avanzate relativamente al testo di legge, si dice: « La lettera b) dell'articolo 6, col generico riferimento a " gravi mancanze disciplinari " , attribuisce poteri eccessivamente discrezionali alle autorità alle cui dipendenze viene prestato servizio ». Ancora una volta vorrei, signor Presidente, che venissero tenute in qualche considerazione non le mie opinioni personali ma quelle autorevoli dei colleghi della Commissione Giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole Fracanzani, lei ha fatto molto bene a richiamare nel suo intervento un aspetto del parere della Commissione Giustizia, che, del resto, è noto a tutti i colleghi, perché già fin dal giorno 6 dicembre è stato pubblicato negli atti uff-

ciali della Camera dei deputati. Però io devo dire che non si deve neanche immaginare che ci possa essere una intenzionale mancanza di riguardo verso una Commissione che esprime un parere, in sede consultiva e non vincolante, se un'altra Commissione non approva degli emendamenti che rispecchino quel parere. Questa Commissione è assolutamente libera di determinarsi...

FRACANZANI. Non è problema di cortesia; è problema di argomenti giuridico-politici.

PRESIDENTE. Perfettamente, d'accordo. È problema di decisione politica che questa Commissione adotta dopo la discussione ampia alla quale abbiamo partecipato e partecipiamo.

Ritengo opportuno procedere alla votazione dell'articolo 6 per divisione.

Pongo in votazione la prima parte, fino alla lettera a) compresa, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvata).

Qual è il parere del Relatore sull'emendamento Fracanzani alla lettera b) dell'articolo 6 ?

DE MEO, *Relatore*. Vorrei dire che il nostro parere contrario si basa anche su argomentazioni di carattere giuridico e disciplinare, conoscendo un po' i regolamenti delle Forze armate. Ora è molto più pericoloso lasciare solo « condotta incompatibile... » che non « commette gravi mancanze », perché la « condotta incompatibile » può veramente dar luogo a una interpretazione libera anche del caporale di giornata ! Direi che la frase « commette gravi mancanze disciplinari » è un motivo di garanzia...

FRACANZANI. Non dovrebbe esservi caporale di giornata nel servizio civile !

DE MEO, *Relatore*. Si chiamerà diversamente, non so. Comunque io sono contrario.

IATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fracanzani, limitato alla lettera b) dell'articolo 6, al quale sono contrari Relatore e Governo.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 6.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

La espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la Commissione di cui all'articolo 4. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Nel primo capoverso, sostituire le parole: « con la reclusione da due a quattro anni » *con le parole:* « con la reclusione di durata pari a quella stabilita per il servizio civile ».

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a diciannove mesi ».

Onorevole Bandiera, vuole illustrare il suo emendamento ?

BANDIERA. Anche in questo caso si tratta di una norma che deve essere in coerenza con il testo che è al nostro esame. Mi pare che la pena irrogata dal testo approvato dal Senato sia eccessiva, e che invece bisognerebbe prevedere una pena costituita da una reclusione di durata pari a quella del servizio civile, e cioè la detenzione, in fin dei conti, non può essere superiore al servizio civile che deve sostituire il servizio militare.

Perché ? Perché noi possiamo avere dei cittadini i quali, per le loro convinzioni personali, possono rifiutare sia il servizio militare sia il servizio civile e preferiscono fare la detenzione, con un atto di rifiuto ancora più radicale: ma in questo caso, se noi riconosciamo l'obiezione di coscienza, non possiamo condannare questi cittadini a una pena superiore.

PRESIDENTE. Onorevole Fracanzani, vuole illustrare il suo emendamento ?

FRACANZANI. Ho già anticipato le motivazioni di questo emendamento in sede di discussione generale. Cioè mi pare che la pena sia eccessivamente gravosa sostanzialmente per i testimoni di Geova, di cui tutti sappiamo il comportamento, che poi costituiscono un numero molto alto nel complesso degli obiettori di coscienza. E del resto mi pare che sia anche contrastante con quanto previsto, se non erro, dall'articolo 12 (o 13) del testo pervenutoci dal Senato, che prevede una sanato-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

ria per coloro che hanno già espriato un anno di detenzione per il passato; e non vedo perché per il futuro debbano essere previste delle pene più gravose. In quanto previsto dal nostro emendamento, in sostanza è congegnato in modo che, tenendo conto di un anno, comunque, di detenzione, per coloro che rifiutano anche il servizio civile: cioè tanto quanto è previsto da questa stessa legge per coloro che, in passato obiettori, hanno già appunto compiuto un anno di detenzione in carcere.

DE MEO, *Relatore*. Sono contrario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 8 proposto dal deputato Bandiera, al quale esprimono parere contrario il Relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 8 proposto dagli onorevoli Fracanzani e Sobrero, contrari Relatori e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 10.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Gli onorevoli Nahoum, Bisignani, Boldrini, Angelini, Cerri, D'Alessio, D'Auria, Lizzero, Mauro Silvano Lombardi, Pellizzari, Tesi e Venegoni, hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Mi pare che, avendo già la Commissione respinto un emendamento all'articolo 5, in cui si diceva che « l'obietto di coscienza non può essere sottoposto ai regolamenti e alla giurisdizione militare », mentre in questo vi è proprio il richiamo ai cittadini che prestano normale servizio militare; mi pare che si debba intendere senz'altro precluso.

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 11.

« Il cittadino destinato al servizio civile alternativo in base alle disposizioni dei precedenti articoli è equiparato, agli effetti del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio militare ».

Anche questo emendamento si deve intendere precluso perché la Commissione, respingendo l'emendamento Nahoum, ha inteso affermare il principio (nell'articolo 5) che i cittadini che fanno il servizio civile, debbono essere nell'ambito della disciplina militare. È d'accordo l'onorevole Fracanzani?

FRACANZANI. Mi ero riservato di parlare, su questo punto, in merito all'articolo 11, per illustrare il mio emendamento; comunque se il Presidente ritiene che esso sia precluso, non faccio eccezioni.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro della difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato.

(È approvato).

ART. 13.

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-bis.

Cessano, con l'entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione e gli effetti penali

delle condanne riportate per i reati di istigazione e di apologia dei reati relativi all'obiezione di coscienza ».

Onorevole Fracanzani, vuole illustrare il suo articolo aggiuntivo ?

FRACANZANI. Mi pare, signor Presidente, che, se si prevedono decisioni di clemenza, per quanto riguarda gli obiettori, a maggior ragione, in tema di reati di opinione riferentisi all'obiezione di coscienza (e sappiamo che esistono procedimenti pendenti, in questo senso), si dovrebbe arrivare a conclusioni analoghe. Già in linea di principio - dato che noi abbiamo una certa concezione democratica dei reati di opinione - essi dovrebbero essere tenuti su un piano diverso, minore, di perseguibilità, rispetto ai reati concreti di comportamento. Ma, a maggior ragione, se noi diciamo di arrivare ad una sanatoria, entro certi limiti, per reati di comportamento, in tema di obiezione di coscienza, credo che noi dobbiamo arrivare ad analoga conclusione in tema di reati di opinione. Del resto sappiamo che si tratta di un tema che, già di per se stesso, a parte il riconoscimento o meno dell'obiezione di coscienza, in una modifica delle norme fasciste del codice penale dovrebbe trovare una sua positiva conclusione.

DE MEO, Relatore. Pur riconoscendo che ci sono degli agganci, sul piano procedurale, con quanto previsto dall'articolo 12, devo dire che si tratta di tutt'altra materia; quest'articolo aggiuntivo diventerebbe un provvedimento di amnistia a se stante. Naturalmente il magistrato dovrà piuttosto tener conto delle situazioni create, dopo l'approvazione della legge.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con il parere espresso dal Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Fracanzani, insiste sull'emendamento di cui è primo firmatario, dopo le dichiarazioni del Relatore e del Governo ?

FRACANZANI. Signor Presidente, condico certe perplessità espresse dal Relatore circa la presentazione di quest'emendamento. Però sulle situazioni degli obiettori noi abbiamo già inserito nella legge delle disposizioni che - volendo applicare alla lettera il ragionamento del Relatore - dovrebbero essere

anch'esse stralciate, e fatte oggetto di un provvedimento a se stante. Nell'ambito di una interpretazione larga circa il fatto che un provvedimento, in sostanza, di amnistia si è attuato per gli obiettori di coscienza, si potrebbe accogliere anche la proposta da noi formulata, magari inserendola o riferendola, in sede di coordinamento, all'articolo 12. Insisto pertanto nel chiedere la votazione del nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto gli onorevoli Boldrini, Ruggero Orlando, Guadalupi, Bandiera, Lucchesi, Giovanni De Lorenzo. Ne hanno facoltà.

BOLDRINI. Abbiamo già espresso, nel corso della discussione sulle linee generali, il nostro punto di vista su questa proposta di legge. Non riapriremo dunque certamente una polemica, per rispondere alle molte cose dette nel corso di questo dibattito, sia al Senato che alla Camera, ma vogliamo fare alcune precisazioni.

La prima è che non intendiamo ricevere lezioni di patriottismo e di serietà da parte di qualsiasi forza politica, perché noi ci siamo presentati alla discussione di queste proposte di legge non tanto e non solo con le carte in regola come partito nazionale popolare, antifascista e rivoluzionario, ma anche con un passato alle spalle che ci permette di poter affermare che non abbiamo bisogno di ricevere lezioni da parte di coloro che parlano sempre di salvezza e di onore della bandiera.

La seconda questione che vogliamo chiarire, è che noi intendiamo respingere questa sacralità delle forze armate, che vengono presentate come un corpo imbalsamato. Noi riteniamo che le tradizioni popolari e militari si rinnovino nella vita civile giorno per giorno, nella lotta popolare, nelle conquiste della società, per cui non ci può essere un patrimonio di anni addietro e un patrimonio di anni avanti: c'è invece un patrimonio comune, e noi pensiamo che discutere delle forze armate e delle loro tradizioni significa comprendere il ruolo che queste devono avere in una società come quella che si prospetta oggi.

Qualcuno ci ha rimproverato per il fatto che non abbiamo presentato proposte di legge sull'obiezione di coscienza. Non l'abbiamo fatto né per mancanza di buon senso, né per pigrizia mentale, ma perché abbiamo ritenuto e, nella precedente e nella presente legislatura, di tener conto delle proposte che erano state presentate da altri colleghi. D'altra

parte, noi non vogliamo essere dei copiatori, o degli scrivani, per poter dimostrare di essere interessati a un problema, come purtroppo è diventato di moda anche nel Parlamento italiano. Le proposte già presentate da altri le abbiamo valutate con serietà, pronunciando su di esse il nostro giudizio, e presentando degli emendamenti che la Commissione conosce.

Ma l'aspetto più delicato della questione (e in ciò mi rifaccio alla replica del Relatore) è che in fondo questa proposta di legge, che sollevava un problema di principio a proposito degli obiettori di coscienza, doveva essere inquadrata in una valutazione maggiormente complessiva della politica militare italiana. Questa era una delle poche occasioni storiche in cui sarebbe stato necessario ampliare gli orizzonti della discussione. Ora approviamo questa proposta di legge, ma noi sappiamo benissimo quali sono oggi i nodi oggi al centro della politica militare: vecchie strutture, regolamenti sorpassati, mancanza di leggi sugli avanzamenti, ecc. Si apre uno spiraglio con questa proposta da un punto di vista morale e religioso, ma tutto il resto della politica militare resta fermo: è come se mettessimo, con l'approvazione di questa legge, una goccia di vino in un otre pieno d'acqua. Io voglio augurarmi che i molti solerti sostenitori della legge sull'obiezione di coscienza vorranno essere altrettanto attivi sostenitori di quelle riforme con le quali dovremo andare avanti: questo è infatti il punto nodale della questione.

Abbiamo qui osservato, ciascuno partendo da un proprio punto di vista, che le leggi sull'obiezione di coscienza esistenti presso altri Paesi sono state fatte in tempi diversi. Io mi rimetto all'intelligenza dei colleghi per dimostrare che i provvedimenti approvati in quei Paesi (Inghilterra, ecc.) si inserivano in un ben preciso momento della politica militare, e non costituivano un avvenimento a se stante, come, purtroppo, è avvenuto nel corso di questa discussione.

Ci troviamo di fronte ad una sollecitazione generale, che trova un suo punto di riferimento nell'obiezione di coscienza, ma che verte in realtà intorno a tutte le questioni dei giovani: come concepiscono il servizio militare, come lo considerano, come vengono utilizzati; ecco l'aspetto drammatico del problema che abbiamo dinanzi.

È certo che un passo avanti oggi si compie: ma esso avviene con una legge che, a nostro giudizio, non è buona, e che noi ap-

proviamo soltanto per ragioni contingenti. E la legge non è buona per il modo in cui è formulata e soprattutto per il suo indirizzo. Abbiamo sentito parlare qui molto spesso di servizio civile: ma che cosa s'intende con questa espressione? Si tratta di un dibattito aperto da anni, che avere un senso discutere come servizio civile negli anni della guerra fredda, quando una parte della classe politica italiana prevedeva da un momento all'altro da arrivare presto o tardi ad uno scontro. Posso ancora comprendere che una proposta del genere aveva un senso in occasione di alcuni disastri nazionali (catastrofe del Vajont, alluvioni, ecc.), quando abbiamo avuto la dimostrazione del fallimento dell'intervento degli organi centrali, mentre gli enti locali, come abbiamo visto, hanno sostenuto il peso di quei momenti drammatici.

Cosa significa, allora, questa proposta del servizio civile? Noi diciamo fin da adesso che è una proposta assurda e non la possiamo nemmeno accettare come principio di discussione. Perché bisogna aprire tutt'un altro discorso! Questo è molto importante? E il fatto stesso che nel corso del dibattito sugli obiettori di coscienza sia venuta di straforo la questione del servizio civile, ci preoccupa seriamente per le ragioni che ho esposto.

La stessa cosa vale per l'ultimo punto della proposta di legge, sul quale noi siamo chiamati a dare un giudizio. A parte il fatto che si è stabilito un servizio così detto civile più lungo di quello militare, c'è la questione del meccanismo! Onorevole Sottosegretario, lei ha detto una cosa importante, lo capisco; ma quando mi dice che il Ministro della difesa, sentita la Commissione, delibera..., io mi domando: — Ma come funzionerà questa commissione centrale? Avete riconosciuto voi stessi che siamo di fronte a una serie di organi ministeriali che bloccano qualsiasi iniziativa, qualsiasi riforma e qualsiasi trasformazione!

Adesso date al Ministro della difesa l'autorità di intervenire in un processo morale e religioso che è abbastanza delicato! Veramente, se io fossi nella maggioranza governativa, avrei sostenuto che il ministro non può diventare un teologo per stabilire se uno è o meno un obiettore di coscienza! Ecco, qui, mi pare che vi sia uno dei problemi veramente più contrastanti, che deve essere preso in considerazione. C'è uno sdoppiamento della personalità del Ministro della difesa! Il Ministro della difesa, che è al vertice della gerarchia militare, e ha già compiti assai gravosi, ad un certo momento, si trasforma in giudice per stabilire se uno è ve-

ramente obiettore di coscienza o non è obiettore di coscienza!

Veramente questo è un controsenso di carattere politico, che io sottopongo all'attenzione dei rappresentanti del Governo.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, noi ci asteniamo. E prendiamo le mosse proprio della approvazione di questa proposta di legge sugli obiettori di coscienza per continuare la nostra battaglia sui punti nodali della politica militare italiana. Grazie.

ORLANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, opporsi a questa legge non è opportuno perché essa è un passo avanti verso un'Italia più moderna e umana e perché farlo prolungherebbe la prigione di chi vi è detenuto con discutibile giustizia; ma votare a favore sarebbe accettare il Ministero della difesa come giudice e parte in causa su chi, liberamente e legalmente, obietti alla sua giurisdizione.

Legalizzare l'obiezione di coscienza contro il servizio militare ritorna a dignità civica degli italiani, quindi anche di coloro che, con dedizione, servono, servirono, patirono e morirono nelle Forze armate regolari, e così di coloro che, di fronte a governi incivili e antinazionali, sentirono il dovere di militare irregolarmente.

Fortunatamente i tempi sono mutati!

In un mondo che si svincola dal nazionalismo e per una generazione italiana finalmente non circondata da frontiere minacciose, i socialisti, per motivi opposti, si astengono, auspicando progressi verso l'epoca in cui sarà esente da obiezioni il comandamento: non ammazzare.

DE LORENZO GIOVANNI. Da parte del nostro gruppo si conferma la valutazione contraria, particolarmente riferita alla non costituzionalità della legge e alla scarsa moralità della stessa. Si invita il Governo a considerare il disagio morale e il disarmo morale della nostra patria e l'ulteriore deprezzamento dei valori delle nostre Forze armate, sicuramente conseguente all'approvazione della legge.

Invia un memore e riconoscente pensiero ai combattenti di tutte le guerre d'Italia ed esprime quindi parere decisamente contrario al riconoscimento di ogni tipo di obiezione di coscienza.

BANDIERA. Signor Presidente, nel corso del dibattito ho manifestato le perplessità

sulla proposta legge dei senatori Marcora ed altri, nel testo approvato dal Senato. Questa legge non risponde, a mio avviso, ai criteri propri della regolamentazione dell'obiezione di coscienza, quale deve essere intesa in un moderno rapporto civile. Indubbiamente l'approvazione di questa legge rappresenta un sensibile avanzamento nell'affermazione dei diritti civili. Ancora qualche tempo fa era impensabile poter portare avanti una iniziativa legislativa sull'obiezione di coscienza; e il fatto stesso che, nella scorsa legislatura, nonostante molta buona disposizione, non si sia giunti all'approvazione del provvedimento, testimonia delle difficoltà di varia e spesso contrastante natura che hanno reso arduo il progresso della legge.

L'obiezione di coscienza, signor Presidente, è una conquista civile e, come tutte le conquiste civili, ha un *iter* estremamente difficoltoso. Ma risponde — ecco l'interrogativo — la legge che ci apprestiamo a votare a questi criteri, a questi obiettivi?

A mio giudizio la risposta deve essere negativa.

Ho detto già, nel corso del dibattito generale, che questa legge guarda più al passato che all'avvenire; questa legge cerca di regolare situazioni pregresse piuttosto che di prefigurare l'ordinamento dell'obiezione di coscienza in un nuovo contesto della società italiana. E anche in quell'occasione ho chiarito che l'obiezione di coscienza, indubbiamente, è un fatto — o può sembrare — un fatto estraneo all'attuale ordinamento militare italiano; essa andava (e a maggior ragione, quindi, ora che noi ci apprestiamo a votare la legge) e va collegata e collocata in quell'ampia riforma delle Forze Armate italiane, in obbedienza del dettato costituzionale, che deve portare alla costituzione di istituzioni militari a rispondenza e in rapporto con la nostra società civile: non di un organismo chiuso. Forze armate, abbiamo detto, struttura della società, e non avulse dalla dinamica della società stessa.

Ecco perché la discussione dell'obiezione di coscienza ci obbliga a proposta un dibattito sulla riforma delle Forze armate; e nel momento in cui approviamo tale legge, collegandola con questo obiettivo, di riforma mi sembra, signor Presidente, per i molti motivi che qui abbiamo espresso, che bisogna cominciare già a discutere sulla elaborazione di un nuovo testo, sulla nuova legge per l'obiezione di coscienza, che dovrà essere in consonanza con la situazione che si determinerà quando saremo riusciti a creare

una nuova più avanzata condizione democratica nel nostro paese. Ed è per questo, signor Presidente, che, come i miei colleghi di partito hanno fatto nel corso del dibattito al Senato, dichiaro di astenermi nel voto relativo all'approvazione della legge Marcora.

GUADALUPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo socialista dichiaro che noi ci asterremo per queste motivate ragioni di carattere politico.

Il problema del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, come ben conosciamo, è stato più volte sollevato in Parlamento, ed è stato sempre sollevato in maniera non episodica ma con continuità; non è stato sollevato da una sola parte politica ma da più parti politiche, naturalmente escludendo quelle parti politiche che traggono una ragione d'essere in gran parte alimentata da una esasperata concezione del militarismo fine a se stesso, e che, ancora una volta, in questa sede, hanno fatto riecheggiare la loro opposizione, certamente non motivata sul piano etico, politico, costituzionale, ma motivata piuttosto da una scadente e decadente concezione del militarismo degli anni settanta.

Non è quindi a caso che la mia parte politica vuole ricordare come la prima proposta sulla obiezione di coscienza, intesa nella sua vera significazione concettuale, fosse stata formulata proprio da un socialista, il 22 maggio 1947, con la presentazione di un emendamento apposito dell'onorevole Caporali, all'assemblea Costituente, con cui si chiedeva esplicitamente che il Costituente ponesse al suo esame, alla sua attenzione e quindi alla sua decisione, il problema, dando ad essa una definizione che non fosse soltanto impegnativa sul piano della coscrizione militare ma riconoscesse fondamentalmente l'esistenza della problematica, complessa e delicata, che l'obiezione di coscienza di per sé comportava. Cioè, che non fossero soltanto esentati dal portare le armi coloro i quali si opponessero per ragioni filosofiche, religiose o di coscienza, ma che fosse riconosciuto il principio della obiezione di coscienza.

Le obiezioni che furono allora opposte dal relatore onorevole Merlin, della democrazia cristiana, secondo cui « non esiste in Italia una setta di obiettori di coscienza come quella che esiste in Inghilterra, per coloro che non vogliono toccare le armi, per cui è rispettabile lo scrupolo di coscienza, ma non bisogna generalizzarlo e scriverlo nello statuto

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

per non arrivare a conseguenze assai pericolose», come constatiamo, non hanno resistito alle profonde motivazioni ideologiche, etiche e religiose, al sopravvanzare di una coscienza civile e democratica e moderna, nelle grandi masse dei lavoratori e soprattutto nella nuova gioventù italiana. E sono queste concezioni che sono proprio alla base delle scelte inequivocabili degli obiettori di coscienza. Ormai il problema è diventato un problema di opinione pubblica, in gran parte disinformata, in minima parte informata; però dobbiamo anche dire che ci sono settori dell'opinione pubblica, specialmente del mondo giovanile, che sono stati fortemente sensibilizzati al rispetto della questione di principio, cioè di chi voglia testimoniare in maniera non equivoca, concreta, le proprie convinzioni maturate sulla base di principi filosofici e religiosi e politici contro la violenza, e che ha corretto una tendenza, sia pur tardiva, alla quale, per parte socialista, si era dato premura di anticipare come nell'ambito della Costituzione fosse da prevenire la precettazione di casi non singoli ma del caso generale, del principio generale del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Tornando indietro e guardando alle sei legislature, c'è da rimanere per lo meno esterrefatti della lungaggine e della intemperanza con cui si è dato luogo ad un esame, perché, se si esclude la presa di posizione degli ultimi anni, dal '67 ad oggi, certo, dissociandosi, come noi abbiamo più volte detto, dalle implicazioni di ordine etico-costituzionale, non si sarebbe mai arrivati ad una soluzione, per quanto precaria e provvisoria, tuttavia sufficiente ad aprire la questione di principio ad una visione più avanzata e più moderna.

Dico questo, onorevole signor Presidente, perché l'altro giorno ebbi motivo (giustificato più che dal punto di vista personale da quello di responsabilità politica di partito socialista) di interrompere il collega Lattanzio, nella sua qualità di rappresentante del Governo, per una osservazione nella quale lui (bontà sua, nella sua buona colleganza e amicizia) volle darmi atto di aver compiuto i miei doveri, come rappresentante del Governo, allorquando, negli scorsi anni (per tre lunghi anni!), portammo avanti questo tentativo di introdurre il principio, anche se poi dovemmo riconoscere che una simile normativa, più che riconoscere l'istituzione dell'obiezione di coscienza, finiva per appagarne alcuni rimedi sul piano funzionale, strumentale, o di situazioni di

fatto esistenti, ripeto, più che sul piano del riconoscimento vero e proprio dell'istituto della obiezione di coscienza.

Dal che si sarebbero poi potuto ricavare meglio, e con più perfetta ragione, anche di carattere legislativo, gli accertamenti necessari per arrivare a come considerare la esistenza o meno delle qualità soggettive dell'obiezione di coscienza.

Tuttavia mi corre l'obbligo di dire che il mio partito non ha mutato la sua posizione: non l'ha mutata non solo per l'evoluzione politica di questi ultimi anni, per la posizione che aveva e non ha come partecipe di responsabilità di governo, alle quali ha saputo indubbiamente dare notevole contributo, ma ha mantenuto una sua posizione di coerenza e di fedeltà all'impegno politico e costituzionale. Perché, non è che sia incomprendibile la nostra posizione, per il solo fatto che dal luglio del '71 ad oggi noi avremmo modificato lo atteggiamento di ieri con l'atteggiamento di oggi, passando, così, si potrebbe dire, leggermente, da parte di qualcuno, da una posizione positiva a una posizione di benevola astensione; gli è che, nel verificarsi, nel corso di questo anno, di accadimenti politici, noi abbiamo avvertita la necessità di aggiustare un po' la nostra posizione, di renderla ancora più perfettamente coerente all'atteggiamento lineare che abbiamo mantenuto continuamente nel corso della Costituente e di queste sei legislature. Il provvedimento, così come è stato elaborato, è nato in completa disattenzione dai suggerimenti che, per quanto non vincolativi, avevano motivato di essere più precisamente considerati, sul piano di un concerto governativo, che è mancato — dobbiamo riconoscerlo!; è forse questo è un punto più delicato e difficile, perché, avendo il Ministero della difesa assunto il ruolo di maggiore responsabilità dell'istanza dell'obiezione di coscienza, evidentemente si è ispirato alla sua concezione politica, che non poteva dirottare da quella che, attualmente, è la concezione corrente di etica militare.

Resta il fatto, però, che la posizione del Governo, così come ha dichiarato il 29 novembre l'onorevole Ministro, ha una significazione di mediazione tra l'esigenza moderna di soddisfare le coscienze che pongono il problema della obiezione e una situazione progressiva, che si ricollega alla storia d'Italia.

E ha sottolineato, ancora a questo proposito, la necessità di tener conto dell'obiettivo travaglio che ha comportato, per le Forze armate, la modifica istituzionale operata nel

paese poco più di 25 anni fa. Ecco, a questo punto, noi muoviamo una obiezione, ed è appunto quella che il discorso rimane aperto, perché è inaccettabile dover ritenere, a 25 anni dalla data di inizio di attività e di formazione delle leggi, che le nostre Forze armate abbiano subito e non superato questo travaglio nel corso di questi anni di libertà e di democrazia. Noi siamo perfettamente convinti che questa prima pagina debba segnare, in quelle che si richiamano alla storia delle Forze armate edel loro impiego, la riapertura di un discorso di fondo. La nostra astensione quindi è motivata per la sua negazione delle istanze che noi abbiamo proposto, di modifiche migliorative, nella fiduciosa e vigile attesa che il Governo, al più presto possibile, anche fatto di nostra democratica spinta, riprenda con noi i discorsi di fondo, che non investono certamente la istanza dell'obiezione di coscienza, ma investono l'ordinamento, il funzionamento, le strutture delle Forze armate e la loro ispirazione ed adesione costante e cosciente alla fedeltà d'impiego dei precetti della Costituzione. È una vigile attesa che ci consentirà, quindi, anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, di dare luogo a quelle possibili iniziative che spingano il Governo a dirci se è ancora convinto che questo travaglio sia superato o come debba essere superato e con quali modi e i tempi di un siffatto adeguamento. Grazie.

LUCCHESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo poco da dichiarare. Intanto dichiariamo che noi votiamo a favore, visto che non l'ha ancora fatto nessuno. Votiamo a favore con la coscienza tranquilla di compiere non soltanto il nostro dovere di parlamentari ma soprattutto di coadiuvare, di porre la storia del come e del perché siamo un problema che è sentito, soprattutto nella parte più giovane del nostro paese. Non sto qui a rifare la nostra del come e del perché siamo arrivati a questo, perché ci è voluto tempo, perché non si è fatto nelle altre legislature... eetera..., ma dico che oggi siamo lieti, finalmente, di poter dire che noi, approvando questa legge, facciamo certamente un passo in avanti. Che poi sia il passo migliore, che sia il passo più lungo, che sia il passo che tutti desideravano fare, non posso dirlo; però è un passo certamente in avanti. Noi non vogliamo costruire il progresso del nostro paese, con le leggi, come tante pietre miliari; noi ci contendiamo di piccoli sassolini che portiamo ogni giorno, faticosamente, per la costruzione della

nuova Italia. E anche questo è un piccolo sassolino, che noi, come democrazia cristiana, crediamo di portare a questa costruzione.

D'altra parte, però, se teniamo ben presente ciò che è stato sottolineato, qui, più volte, specialmente dal nostro collega de Meo, come Relatore, che il diritto che noi abbiamo cercato (e cerchiamo questa mattina) di rendere pratico (o per meglio dire il godimento di tale diritto) è un diritto imperfetto, ne viene di conseguenza che anche la legge non è che sia imperfetta in quanto tale; ma dovendo appunto codificare un diritto imperfetto, certamente può dare adito a tutte le critiche che si vogliono portare e si sono portate. Però è certamente un fatto positivo che noi, questo diritto, lo andiamo a codificare nel progetto di legge che ci accingiamo ad approvare. È evidente che il discorso non finisce qui, per carità! Nessuno lo ha mai pensato! È evidente che anche questa legge potrà essere perfezionata da leggi successive: siamo d'accordo; però, vogliamo incominciare a fare qualche cosa? E questo è un modo per incominciare a farlo.

Io non credo che coloro che attendono l'approvazione di questa legge siano contrari alla legge così com'è formulata, come qualcuno, qui, ha voluto sostenere, anche questa mattina.

Io penso che i giovani in buona fede che ritengono di aver diritto di far valere la loro obiezione di coscienza, anche se non leveranno inni di osanna per quello che abbiamo fatto, però non potranno non ritenere questa legge positiva e nel senso da essi desiderato.

Ecco i motivi che ci confortano ad esprimere questo voto favorevole. Ecco i motivi per cui esprimiamo anche l'auspicio che, da qui in avanti, si proceda rapidamente per tutti gli altri problemi che riguardano, non soltanto l'ordinamento delle forze armate, ma tutto quello a cui noi siamo impegnati come parlamentari, per l'applicazione più perfetta, più esatta, più moderna dell'articolo 52 della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo 13-bis, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Gli onorevoli Cervone e altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione difesa nell'approvare le norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza nel testo pervenuto dal Senato, invita il Governo 1) a definire l'attuazio-

ne dell'organizzazione del servizio civile nazionale e, se del caso, a favorire la discussione e l'approvazione di quelle iniziative parlamentari, già presentate, tendenti allo stesso scopo, perché, nel risolvere una grande esigenza del Paese, si stabiliscano i modi più confacenti all'impiego di tale servizio dei giovani che usufruiscono delle norme di cui alla presente legge; 2) ad approvare, al massimo entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge, le norme regolamentari di cui al secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge ».

(0/1247/2/7) « CERVONE, MARTINI MARIA ELET-
TA, VILLA, BOLOGNA, CABRAS,
NEGRARI ».

Qual'è il parere del Governo su questo ordine del giorno ?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho difficoltà ad accettare, come raccomandazione, l'ordine del giorno presentato, assieme ad altri, dall'onorevole Cervone.

BANDIERA. Era mia intenzione di presentare un ordine del giorno che fissasse il concetto che il corpo del servizio civile non è alle dipendenze del Ministero della difesa. Del resto, il Senato ha approvato un ordine del giorno Bonaldi, Rosa e Caravelli, anch'esso concernente una certa organizzazione del servizio civile, e che entrava in particolari.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con il suo ordine del giorno avrebbe affrontato una materia molto delicata, sulla quale non posso, come ho detto, pronunciarmi in questo momento. La prego pertanto di ritirarlo, e di accontentarsi di un atto di volontà politica che compie il Governo, nell'impegnarsi di fronte al Parlamento ad interessarsi di queste questioni.

BANDIERA. Proprio perché ho cognizione di questa volontà del Governo, non ho presentato l'ordine del giorno, anche se, in questa sede, ho voluto parlarne.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fracanzani e Sobrero hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione difesa,
nell'approvare la legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza,

impegna il Governo:

1) a definire l'organizzazione del servizio civile in modo che esso possa essere compiuto presso ospedali o enti di carattere sanitario assistenziale, rieducativo; enti educativi e culturali, anche per la difesa e la conservazione del patrimonio artistico, enti o organizzazioni per la difesa, la conservazione e la promozione dell'ambiente; reparti di pronto intervento per calamità naturali o per necessità di ordinaria amministrazione con preferenza per le zone del mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord; il corpo della guardia forestale adibito ai lavori di afforestamento che non prevedono la sorveglianza armata del patrimonio demaniale; in collaborazione con i gruppi sociali in particolare stato di bisogno, quali anziani, reclusi, giovani in istituti di rieducazione, infanzia abbandonata, handicappati fisici e mentali, il Corpo dei vigili del fuoco; un apposito corpo di assistenza ai paesi in via di sviluppo, in corpi di animazione culturale per servizi culturali quali l'alfabetizzazione degli adulti, l'integrazione e la estensione delle attività scolastiche, e gli altri servizi culturali che sopperiscano ai bisogni della collettività;

2) ad approvare nel termine massimo di 6 mesi dalla data di promulgazione della presente legge il relativo regolamento a sensi del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge ».

(0/1247/1/7)

Gli onorevoli Anderlini, Belluscio e Fracanzani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione Difesa,

nell'approvare la proposta di legge sul riconoscimento della obiezione di coscienza,

impegna il Ministro della difesa

a valersi dei poteri di cui all'articolo 12 per procedere il più rapidamente possibile alla messa in libertà degli obiettori che ne abbiano titolo ».

(0/1247/3/7)

Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno ?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole. Vorrei però pregare gli onorevoli Anderlini, Belluscio e Fracanzani di voler trasformare l'impegno in « invito » al Governo: e ciò perché

il mio impegno è pieno, ma non posso esprimerlo con una data, perché in questo momento non posso conoscere le posizioni individuali di ciascuno di questi giovani, né so quando la legge stessa sarà pubblicata. Chiedo pertanto ai presentatori di volersi accontentare dell'impegno che sull'argomento il Governo va ad assumersi in modo abbastanza preciso.

ANDERLINI. Per conto mio sono disposto a mutare il termine « impegna » con l'altro « invita ». Ci sembra comunque ovvio, riferendoci all'articolo 12 della proposta di legge, che tutti gli obiettori di coscienza al momento dell'emanazione della legge siano rimessi in libertà. Del resto il terzo comma del citato articolo 12 stabilisce molto chiaramente che « la competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Su questo sono d'accordo. Ma il discorso potrà valere se i giovani in questione si troveranno in carcere esclusivamente per i reati di cui alla legge che ci apprestiamo a votare: se nel frattempo avranno commesso altri reati, questi dovranno essere sottoposti a valutazione. Se dunque i presentatori di quest'ordine del giorno desiderano un preciso impegno del Governo, ma di carattere generale, io posso assumerlo; non posso invece prendere un impegno riguardante le singole persone. Sarebbe bene tuttavia che la Commissione votasse quest'ordine del giorno.

GUADALUPI. L'ordine del giorno Anderlini ed altri si riferisce all'elemento pragmatico della legge, all'elemento di fatto, cioè. E lo voglio sottolineare, poiché ritengo sarebbe bene che la volontà espressa dal Governo fosse suffragata e rafforzata da un voto politico di quest'Assemblea. A questo proposito il nostro gruppo voterà con piacere e soddisfazione a favore di quest'ordine del giorno.

FRACANZANI. Per quanto concerne l'ordine del giorno che ho presentato assieme ai colleghi Anderlini e Belluscio, sono anch'io favorevole a sostituire il termine « impegna » con « invita », sperando, d'altra parte, che il Governo, di fronte a questo termine molto attenuato, voglia accogliere l'indicazione molto precisa che io ho fatto, quella cioè relativa al prossimo Natale: non possiamo diluire queste provvidenze nel tempo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno che ho presentato con il collega Sobrero, rinunciando ad un precedente emendamento, ricordo che esso si richiama a due punti che ritengo fondamentali: l'emanazione di norme riguardanti il servizio civile, e il termine di emanazione di tali norme. Secondo me, infatti, non è emerso chiaramente dal dibattito se si intende rinviare la definizione del problema del servizio civile prestato in sostituzione di quello militare alla generale sistemazione del servizio civile (come qualcuno ha affacciato), oppure se si intenda provvedere secondo quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 5 della proposta di legge, nell'attesa dell'emanazione di norme che devono essere espresse, in forma legislativa e non amministrativa, da parte del Governo, circa un servizio civile nazionale. Intanto il Governo deve emanare delle norme concernenti il servizio sostitutivo civile, e non a caso il secondo comma dell'articolo 5 prevede che « il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge ». Non so, come dicevo, quali siano i vari pareri su questo argomento: dal canto mio, mi auguro che quando verranno emanate le norme sul servizio civile in generale, gli obiettori possano essere destinati alle varie branche di esso.

In attesa che ciò avvenga, abbiamo presentato l'ordine del giorno, proprio nello spirito dell'articolo 5 della proposta di legge, per fornire delle indicazioni su tale servizio civile sostitutivo, ed il termine entro cui, nel frattempo, si provveda a livello amministrativo. Per questi motivi chiediamo che il nostro ordine del giorno venga accolto.

BOLDRINI. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Guadalupi, per quanto riguarda l'ordine del giorno Anderlini, e non ho bisogno di aggiungere altro. Per il resto voglio precisare bene che il Servizio civile degli obiettori di coscienza è una cosa, ma qui è venuta fuori un'altra proposta, ed è la proposta di un organismo di servizio civile! Su tale questione noi preghiamo vivamente la Commissione di non pronunciarsi perché si aprirebbe il dibattito di indirizzo politico. Non è questione di pertinenza nostra!

BANDIERA. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Guadalupi e dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno Anderlini,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

che mi sembra risponda allo spirito della legge e a tutto il dibattito che si è svolto.

CERVONE. Signor Presidente, intervengo sia per l'ordine del giorno che, insieme ad ad altri colleghi, ho avuto l'onore di presentare, sia per l'ordine del giorno Anderlini.

Nell'ordine del giorno che è stato accolto dal Governo e sul quale credo non si debba chiedere la votazione (almeno io non la chieggo), noi abbiamo voluto sottolineare due aspetti. Uno riguarda l'attuazione dell'organizzazione del servizio civile nazionale. Un altro riguarda l'applicazione del secondo comma dell'articolo 5, cioè le norme regolamentari. E abbiamo dato (o voluto fissare) sei mesi per emanare questo regolamento. Ora mi pare che, per la prima parte di questo ordine del giorno, molto opportunamente il collega onorevole Boldrini ha sollevato il problema che credo debba fare anche riasorbire quanto ha detto l'onorevole Fracanzani. Ma vorrei aggiungere soltanto una piccola cosa. Se noi ci mettiamo, qui, ad elencare tutti gli istituti, tutti gli enti, tutte le categorie, saremmo lacunosi, perché, così, in termini improvvisati, finiremmo per scordarci qualche cosa per strada.

Ora, mi pare che, per quanto riguarda lo spirito di questo ordine del giorno, dell'onorevole Fracanzani, dopo le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo, dopo quanto è stato detto perché egli ritirasse il suo emendamento, quando il Governo o il Parlamento, con sua iniziativa, passerà a stabilire che cosa deve essere questo servizio, quelle cose saranno tenute presenti.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno, ripeto, io non posso che ringraziare il Governo.

Per l'ordine del giorno Anderlini, è in *re ipsa*: nella legge stessa l'ordine del giorno è tenuto presente. Non sarei così... anglosassone, come lo è stato or ora il collega Guadalupe, cioè molto pragmatista, però è già nella legge stessa. Da ciò derivano due problemi: o l'onorevole Anderlini ritira l'ordine del giorno perché soddisfatto della legge o l'onorevole Anderlini non lo ritira. Se l'onorevole Anderlini non lo ritira, io direi che noi, allora, all'unanimità dovremmo votare questo ordine del giorno perché esso veramente rappresenta non un fatto pragmatico ma un omaggio che diamo a coloro che hanno sofferto perché nel Parlamento arrivassimo a votare questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cervone, insiste per la votazione del suo ordine del giorno di cui è primo firmatario, e che il Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione?

CERVONE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Anderlini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno di cui è primo firmatario e che il Governo ha dichiarato d'accettare come raccomandazione?

ANDERLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo si era dichiarato disposto ad accettarlo come raccomandazione, facendo presente che ci sono dei limiti che scaturiscono, eventualmente, dalle leggi che tutti dobbiamo osservare, compreso il Governo.

Il Governo ha detto che, nei limiti della legge, farà certamente di tutto per aderire al desiderio che traspare da questo ordine del giorno. E non credo che si possa andare più in là.

ANDERLINI. E noi possiamo confortare il Governo con un voto della Commissione...

PRESIDENTE. Ma allora quale formulazione indica: « impegna » o « invita »?

ANDERLINI. Ho già fatta la sostituzione, signor Presidente: si deve leggere « invita » al posto di « impegna ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Anderlini ed altri.

(È approvato).

A seguito della votazione dell'ordine del giorno Anderlini, quelli degli onorevoli Beluscio e Fracanzani sono assorbiti da quello Anderlini.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge MARCORA ed altri: « Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (*Approvata dal Senato*) (1247):

Presenti	39
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	18
Voti contrari	4

Hanno dichiarato di astenersi 17 deputati.
(*La Commissione approva*).

Le concorrenti proposte di legge nn. 127, 488, 616 e 1119 risultano pertanto assorbite.

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Belluscio, Bologna, Bova, Ermirero, Cervone, Cossiga, De Lorenzo, de Meo,

Becciu, Quilleri, Grassi Bertazzi, Lucchesi, Mazzarrino, Magri, Negrari, Valensise, Radi, Rauti, Saccucci, Vaghi, Villa.

Si sono astenuti:

Angelini, Bandiera, Boldrini, Cerri, DAlesio, D'Auria, Guadalupi, Lizzero, Lombardi, Servadei, Nahoum, Orlando, Pellizzari, Magnani Noya Maria, Sobrero, Tesi, Venegoni.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO